

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 t/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

Nell'attività di riparazione e verniciatura carrozzerie sono comprese operazioni quali:

- Saldatura;
- Pulizia meccanica delle superfici metalliche;
- Preparazione di prodotti vernicianti;

tali attività, essendo strettamente complementari all'attività principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.

### **Fasi lavorative**

- A.** Saldatura
- B.** Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)
- C.** Preparazione dei prodotti vernicianti
- D.** Applicazione delle vernici
- E.** Appassimento/essiccazione
- F.** Pulizia delle attrezzature.

### **Materie prime e ausiliarie**

- 1.** Prodotti vernicianti pronti all'uso (prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori)
- 2.** Stucchi
- 3.** Materiale di saldatura
- 4.** Materiale per la pulizia delle attrezzature.

Concorrono al limite di 7,3 t/anno le materie prime di cui al punto 1 ed al limite di 0,5 t/anno i solventi contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2 e 4.

Ai fini del calcolo per il rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il quantitativo di solvente da considerare dovrà essere:

- pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente;
- pari al 100% in tutti gli altri casi.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
C, D, E, F	COV	-	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2, 3, 4, 5
A	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>		6, 7
B, D	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		

**Note**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

- Per le emissioni di composti organici volatili non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, espresse nelle successive note nn.2, 3 e 4, non si potrà aderire alla procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/06, ma dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo.
- Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
  - classificati con le seguenti indicazioni di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd
  - contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
  - in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.

\* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso

- Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
- I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.):

PRODOTTO	FUNZIONE	Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all'uso*
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotti preparatori	850
	Predetergenti	200
Stucchi/mastici	Tutte	250
Primer	Surface filler e primer universali per metalli	540
	Wash primer	780
Finiture	Tutte	420
Finiture speciali	Tutte	840

(\*) Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua nel prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori e di pulizia

- Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note nn.2, 3, 4, la ditta dovrà tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione:
  - dichiarazione del produttore (Scheda di Conformità, secondo il modello riportato di seguito) attestante la conformità dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.);
  - elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da allegare ad ogni scheda di conformità.
- In deroga agli impianti previsti per l'abbattimento delle polveri da carteggiatura, potrà essere utilizzato un sistema a secco basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante anche se non contemplato D.G.R. n. 3552/2012 e s. m. e i., purché il gestore dimostri analiticamente l'efficienza del sistema e dichiari la tipologia e la tempistica delle operazioni di manutenzione.
- Per la riduzione delle emissioni di materiale particolato (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento. In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:
  - Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
  - A secco - materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m<sup>2</sup> o sistemi assimilabili;

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi.

## **Definizioni**

PRODOTTI PER CARROZZERIA:

- prodotti preparatori e di pulizia:** prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i preesistenti rivestimenti e gli ossidi metallici o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
  - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature e i prodotti per eliminare il silicone;
  - predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
- stucco/mastice:** composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;
- primer:** qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:
  - **surfacer/filler:** rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
  - **primer universali per metalli:** i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
  - **wash primer:**
    - rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;
    - primer saldabili;
    - soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
- strato di finitura (topcoat):** rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);
- finiture speciali:** rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

## **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 1,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
<i>Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi.

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

	MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 1,5 t/anno	Esonerato			
Quantitativo ≥ 1,5 e ≤ 7,3 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	X
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	X
Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

**NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di “messa a regime” contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## MODELLO SCHEDA DI CONFORMITA'

Spett. Ditta

Data .....

.....  
 .....

Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 27 Marzo 2006, n. 161 "attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria" e smi.

In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni:

Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II è stata così modificata dal D.lgs 14 febbraio 2008, n. 33).

<b>Prodotto</b>	<b>Funzione</b>	<b>Valore espresso in g/l* di prodotto all'uso, da rispettare a partire dal 1° gennaio 2007</b>
a) prodotti preparatori	prodotti preparatori	850
e di pulizia	predetergenti	200
b) stucchi/mastici	tutte	250
c) primer	surfacers/filler e primer universali per metalli	540
	wash primer	780
d) finiture	tutte	420
e) finiture speciali	tutte	840

\* Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera a).

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione**  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di veicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 t/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.

### Materie prime e ausiliarie

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "Sì" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti vernicianti pronti all'uso: prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori (*) (**)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Stucchi (**)	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Materiale di saldatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature (**)	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di materie prime* (1) kg _____					
Quantità totale di solvente** (2) kg _____					

\*Concorrono al limite per i prodotti vernicianti di 7,3 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

\*\* Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie prime con doppio asterisco.

#### NOTE

- (1) nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.
- (2) nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco. Ai fini del calcolo per il rispetto della soglia di 0,5 t/anno di COV, si precisa che il quantitativo di solvente da considerare dovrà essere:
  - pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in cui la pulizia delle attrezzature di verniciatura sia eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente;
  - pari al 100% in tutti gli altri casi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 02</b>
Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. **Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative (1)	Già effettuata (2)	E n. (3)	Nuova (4)	Macchinari connessi (5)	Impianti di abbattimento (6)
<input type="checkbox"/> A. Saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Preparazione dei prodotti vernicianti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Applicazione delle vernici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Appassimento/essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici ed assimilabili) non superiore a 10 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Preparazione delle matrici, lastre di stampa
- B.** Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili, mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime
- C.** Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili
- D.** Essiccazione/polimerizzazione
- E.** Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a base:
  - E.1** acqua
  - E.2** COV
- F.** Operazioni accessorie di:
  - F.1** finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio)
  - F.2** legatoria
  - F.3** incollaggio
- G.** Confezionamento e imballaggio.

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Inchiostri
2. Vernici
3. Colle
4. Solventi/detergenti di pulizia
5. Diluenti
6. Supporto di stampa di vario tipo
7. Matrici/lastre per stampa.

Concorrono al limite di 10 t/anno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		Tipologia COV*	Flusso di massa	Concentrazione		
B, C, D, E.2, F.2, F.3 (non nel caso di colle viniliche)	COV	Alogenati con indicazioni di pericolo H351	100 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	100 mgC/Nm <sup>3</sup>		
F.1, F.2, F.3 (solo nel caso di incollaggio a spruzzo)	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>				

(\*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
<i>Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.</i>	Vers.. MAGGIO 2024

Nel caso di incollaggio con colle viniliche

#### **Note**

**1.** Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti indicazioni di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;

**2.** Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione dovrà essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.

#### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi.

#### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 1 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi.

Il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 1 t/anno		Esonerato			
1 t/anno ≤ Quantitativo ≤ 10 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(4) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(5) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(6) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici ed assimilabili) non superiore a 10 t/anno.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "SI" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Inchiostri*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Vernici*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Colle*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Solventi/detergenti di pulizia*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Diluenti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Supporto di stampa di vario tipo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 7. Matrici/lastre per stampa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\* **Concorrono al limite di 10 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.**

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** Impianti di abbattimento: barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 03</b>
Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.	Vers.. MAGGIO 2024

Fasi lavorative (1)	Già effettuata (2)	E n. (3)	Nuova (4)	Macchinari connessi (5)	Impianti di abbattimento (6)
<input type="checkbox"/> A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti ed assimilabili, mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C. Tipografia, litografia, serigrafia, tampografia ed altre operazioni assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D. Essiccazione / polimerizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.1. Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a base acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.2. Trattamento e pulizia delle apparecchiature con detergenti a base COV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> F.1. Operazioni accessorie di finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> F.2. Operazioni accessorie di incollaggio, legatoria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> G. Confezionamento e imballaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
<i>Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura su oggetti in vetroresina non previste nel presente allegato, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- **n. 33** “Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime con un contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

**A.** Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina (natanti, serbatoi, contenitori, pannelli):

- A.1** Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto
- A.2** Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo
- A.3** Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto
- A.4** Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata
- A.5** Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)
- A.6** Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere
- A.7** Operazioni di lavaggio e pulizia d'attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici
- A.8** Montaggio manufatto, finitura e spedizione.

**B.** Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata:

- B.1** *Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto*
- B.2** *Applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura*
- B.3** *Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della resina con sistemi manuali/automatici e della fibra di vetro o di altro materiale riempitivo per la formazione del manufatto nello stampo chiuso o nella tramoggia della linea di formazione del sandwich*
- B.4** *Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con forni chiusi e/o macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata utilizzando semilavorati già pronti all'uso. Formatura del sandwich a base di resina poliestere caricata con fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati. Le apparecchiature utilizzate sono linee operanti a pressione ambiente*
- B.5** *Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)*
- B.6** *Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere*

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
<i>Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

- B.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici*
- B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione.*

**C. Produzione di bottoni ed altri manufatti per abbigliamento in resina poliestere:**

- C.1 Modelliera e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto*
- C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata della resina*
- C.3 Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della miscela nella resina con sistemi manuali per la formazione del manufatto nello stampo chiuso (bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo e spessore*
- C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione in forni chiusi operanti a caldo per la completa polimerizzazione*
- C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la formazione delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici.*
- C.6 Tintura degli articoli in buratti o apparecchi simili con coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento*
- C.7 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici.*

**D. Produzione di manufatti di vario tipo non inclusi nei punti precedenti:**

- D.1 Modelliera e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo per la produzione del manufatto*
- D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori e mescolatori. Il prodotto ottenuto può essere liquido o in forma di massa preimpregnata solida con solventi*
- D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore, applicazione delle resine, polimerizzazione in apparecchiature specifiche e maturazione in luoghi appositamente predisposti*
- D.4 Operazioni meccaniche di rifinitura ed applicazione di specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa*
- D.5 Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici.*

**Materie prime ed ausiliarie**

1. Gelcoat
2. Resina pronta
3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente
4. Semilavorati in resina poliestere
5. Fibra di vetro
6. Tessuto non tessuto
7. Catalizzatori, attivatori, induritori
8. Distaccante in solvente
9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere
10. Materiali metallici di vario tipo e forma
11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata
12. Vernici a base acqua.

Concorrono al limite di 70 t/anno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		Tipologia COV (*)	Flusso di Massa	Concentrazione		
A.2,A.3,A.4,A.5,A.7 B.2,B.3,B.4,B.5,B.7 C.2,C.3,C.4,C.7 D.2,D.3,D.5	COV	Alogenati con codice di pericolo H351	100 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1,2,3
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	50 mgC/Nm <sup>3</sup>		
A.1,A.2,A.3,A.6 B.1,B.2,B.6 C.1,C.3,C.5,C.6 D.1,D.2,D.3,D.4	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>				

(\*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate.

### Note

- Il gestore non sar' soggetto ai valori limite relativi ai COV della tabella qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate:

1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione della resina e contenuto negli additivi - catalizzatore / induritore / accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1.1.1. Impiego di resine poliesteri ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore quantit' di Stirene riducendone pertanto la quantit' libera (non reticolato).

1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione - polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potr' superare i seguenti limiti:

Stirene (% in peso)		COV totale come % in peso della resina applicata
dei COV	della resina applicata	
50	2,5	5

Tale valore dovr' essere confermato con una scheda/dichiarazione fornita dal produttore che attesti e garantisca un valore dello Stirene libero a 2,5%.

1.2. Relativamente allo Stirene contenuto nella resina poliesteri pronta all'uso ed agli altri COV presenti nella miscela all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1.2.1. Impiego di resine poliesteri del tipo:

1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione - reticolazione capaci di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1.

1.2.1.2. Con presenza di agenti inibenti la volatilit' dello Stirene.

1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il completamento di tutto il ciclo di applicazione - polimerizzazione reticolazione - maturazione) non potr' superare i seguenti limiti:

Stirene (% in peso)		COV totale come % in peso della resina applicata
dei COV	della resina applicata	
50	2,5	5

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

*Il valore reale dovr' essere inferiore al valore limite fissato e dovr' essere dimostrato il suo rispetto mediante un bilancio di massa, riportato su una scheda/dichiarazione fornita dall'utilizzatore che:*

*1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare:*

- a) Il tipo*
- b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione*
- c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale*
- d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione*

*1.2.2.2. Indichi la quantit' giornaliera ed annuale impiegata della resina pronta all'uso con riferimento alle caratteristiche sopra indicate;*

*1.2.2.3. Indichi la quantit' di resina per ogni manufatto fabbricato prima e dopo la sua formazione (al fine di definire la quantit' di COV non reticolati o comunque rimasti all'interno del manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i COV totali, lo Stirene e gli altri restanti;*

- 2. Non potranno essere utilizzate resine poliestere ed altre materie prime che contengano sostanze classificate con i seguenti codici di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP"*
- 3. Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione > obbligatorio qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa;*

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovr' obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 7 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
- 2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
- 3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti devono essere previsti: a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1,

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali incidenti occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
  - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
 Il ciclo di campionamento deve:
  - 11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
  - 11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 7 t/anno	Esonerato			X
Quantitativo ≥ 7 ≤ 70 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	X
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	X
Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti (vd nota 1 tab Sostanze inquinanti)
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Gelcoat*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Resina pronta*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Semilavorati in resina poliestere	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Fibra di vetro	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Tessuto non tessuto	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 7. Catalizzatori, attivatori, induritori	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 8. Distaccante in solvente	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 10. Materiali metallici di vario tipo e forma	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 12. Vernici a base acqua	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

**\*Concorrono al limite di 70 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.**

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:**

barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla D.G.R. N.13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda (es.: DGR 3552 scheda D.MF.01).

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<b>A. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina (natanti, serbatoi, contenitori, pannelli):</b>					
<input type="checkbox"/> A.1. Modelleria e/od operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.2. Applicazione allo stampo del distaccante e del gelcoat con sistemi a spruzzo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.3. Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della fibra di vetro per la formazione del manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.4. Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.5. Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.6. Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.7. Operazioni di lavaggio e pulizia d'attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> A.8. Montaggio manufatto, finitura e spedizione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<b>B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata:</b>					
<input type="checkbox"/> B.1. Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.2. Applicazione a spruzzo o a pennello del distaccante sulla superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.3. Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della resina con sistemi manuali/automatici e della fibra di vetro o di altro materiale riempitivo per la formazione del manufatto nello stampo chiuso o nella tramoggia della linea di formazione del sandwich	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.4. Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo e/o a freddo con forni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
chiusi e/o macchine operanti a pressione ambiente o in depressione controllata utilizzando semilavorati già pronti all'uso. Formatura del sandwich a base di resina poliestere caricata con fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati. Le apparecchiature utilizzate sono linee operanti a pressione ambiente					Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.5. Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina, o altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture isolanti collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.6. Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio, rifilatura, smerigliatura delle superfici), applicazione d'apparecchiature ed altri elementi atti alla formazione del manufatto con impiego di resina catalizzata, lucidatura delle superfici in vetroresina e/o resina poliestere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.7. Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.8. Montaggio manufatto, finitura e spedizione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<b>C. Produzione di bottoni ed altri manufatti per abbigliamento in resina poliestere:</b>					
<input type="checkbox"/> C.1. Modelliera e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.2. Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata della resina	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... scheda.....
<input type="checkbox"/> C.3. Preparazione della resina additivata nei dissolutori/miscelatori, colata della miscela nella resina con sistemi manuali per la formazione del manufatto nello stampo chiuso (bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo e spessore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.4. Estrazione del pezzo e successiva immissione in forni chiusi operanti a caldo per la completa polimerizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.5. Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la formazione delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.6. Tintura degli articoli in buratti o apparecchi simili con coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.7. Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<b>D. Produzione di manufatti di vario tipo non inclusi nei punti precedenti:</b>					

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 4</b>
Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> D.1. Modelleria e/o operazioni meccaniche per la preparazione del modello/stampo per la produzione del manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2. Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori e mescolatori. Il prodotto ottenuto può essere liquido o in forma di massa preimpregnata solida con solventi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.3. Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore, applicazione delle resine, polimerizzazione in apparecchiature specifiche e maturazione in luoghi appositamente predisposti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.4. Operazioni meccaniche di rifinitura ed applicazione di specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.5. Operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzature ed apparecchiature con utilizzo di solventi organici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda.....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

## **CICLI TECNOLOGICI**

### **Ambito di applicazione**

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 180 t/anno.

Il presente allegato verrà suddiviso in due attività, relative rispettivamente a:

- A. operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
- B. operazioni di trasformazione di materie plastiche

N.B. Qualora vengano svolte entrambe le attività (cicli tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime utilizzate per le singole attività.

Qualora vengano svolte operazioni di accoppiamento con elastomeri o attacco gomma-altro substrato, dovrà essere presentata anche istanza di adesione all'allegato 15 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno"

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **A. OPERAZIONI DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI**

N.B. L'attività potrà essere svolta come attività in deroga ex art.272 comma 2 del DLgs 152/06 se, oltre al rispetto del quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno utilizzati solventi per un quantitativo superiore a **15 t/anno**. Oltre tale quantitativo, la ditta dovrà richiedere un'autorizzazione ordinaria ex art. 275 del D.lgs 152/06.

#### **Fasi lavorative**

- A.1** Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide
- A.2** Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere e bianche di gomme ed altri elastomeri
- A.3** Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici
- A.4** Estrusione, trafilatura ed altre operazioni a caldo
- A.5** Lavaggio pezzi
- A.6** Post-vulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o forno a micro o radioonde
- A.7** Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri
- A.8** Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide
- A.9** Lavorazioni meccaniche sul manufatto (taglio, sbavatura, burattatura con azoto ed operazioni similari)

#### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Elastomeri naturali e sintetici, polifluorolefine, gomme siliconiche liquide e solide
2. collanti, adesivi e solventi
3. cariche bianche e cariche nere;
4. additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere
5. soluzioni detergenti.

Concorrono al limite di 180 t/anno le materie prime di cui al punto 1 ed al limite di 15 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 4.

#### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, A.7, A.9	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	2,
A.3, A.4, A.6 (lavorazione di elastomeri a secco)	COV	20 mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 5, 6, 7
A.3, A.4, A.6, A.7 (lavorazione di elastomeri in solventi)	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		2, 3, 4, 5, 6
A.8	NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>		2, 3, 8

### Note

- Da lavorazioni di elastomeri a secco.
- Per una portata specifica di 2.500 Nm<sup>3</sup>/h per ogni apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Da lavorazioni di elastomeri con solventi.
- I COV utilizzati in questa operazione sono identificabili come idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con un numero di atomo di C ≥ 9.
- I forni o gli impianti di post-vulcanizzazione a circuito chiuso dovranno essere:
  - dotati di sistemi atti a raffreddare i fumi contenenti gli'inquinanti fino ad una temperatura prossima a 0°C senza causare malfunzionamenti derivanti dal congelamento della batteria di raffreddamento;
  - dotati di sistemi di controllo, ispezione e pulizia della batteria di raffreddamento anche nel caso di trattamento di fumi inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente;
  - dotati di un sistema di verifica del condensato.
- Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3, A.4, A.6, A.7 dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico impianto di abbattimento.  
L'obbligo di installazione dell'impianto di abbattimento, a prescindere dal rispetto del limite imposto nell'autorizzazione, dovrà essere applicato:
  - Qualora i macchinari impiegati nel sito produttivo siano complessivamente superiori a due, relativamente alle fasi A3 ed A6
  - Qualora i macchinari siano superiori a due per linea produttiva, relativamente alle fasi A4 ed A7; in particolare per la fase A7 tale regola dovrà applicarsi nel caso venga svolta anche l'attività di sinterizzazione e non nel caso di sola macinazione di sfridi di elastomeri
- Fermo restando l'obbligo di captazione ed espulsione degli effluenti gassosi anche per l'attività di vulcanizzazione/post-vulcanizzazione, qualora vengano utilizzati forni a circuito chiuso/sistemi di ricircolo oppure autoclavi ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, e in assenza di molestie olfattive, non è previsto il controllo analitico degli effluenti, né l'obbligo di installazione di un impianto di abbattimento a presidio delle emissioni, espulse tramite sfianti e pertanto non controllabili analiticamente.
- È consentito l'utilizzo di detergenti ionici o non ionici contenenti una percentuale di COV ≤ 5% e solubili o emulsionabili in acqua.

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 18 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **B. OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE**

Si precisa che dal presente allegato sono escluse le attività di produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici, per le quali dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 DLgs 152/06.

Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura su oggetti in plastica, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 33 "Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime con un contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno".

### **Fasi lavorative**

- B.1** Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide
- B.2** preparazione della miscela e carico delle tramogge
- B.3** estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio
- B.4** plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente
- B.5** macinazione degli scarti
- B.6** densificazione su materiale plastico flessibile
- B.7** lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto.

### **Materie prime**

1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili
2. Cariche, coloranti, master batch;

Concorrono al limite delle 180 t/anno le materie prime di cui al punto 1.

## **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
B.3, B.4, B.6	COV	20 mg/Nm <sup>3</sup>		1

### **Note**

1. Per una portata specifica di 2.500 Nm<sup>3</sup>/h per ogni apparecchiatura presente, solo per la fase lavorativa B.3, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm<sup>3</sup>/h.

## **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 18 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.3. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.4. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.3** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.4** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “messa a regime” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### Emissioni odorigene

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 18 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 18 e ≤ 180 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*

**codice ATECO:**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Ambito di applicazione**

**Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.**

Il presente allegato comprende due sezioni, relative rispettivamente a:

- A) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
- B) operazioni di trasformazione di materie plastiche

**N.B.:** Qualora vengano svolte entrambe le attività (cicli tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime utilizzate per le singole attività.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<b><i>A) Operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri</i></b>					
1.A. Elastomeri naturali e sintetici, polifluorolefine, gomme siliconiche liquide e solide* (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
2.A. Collanti, adesivi e solventi (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
3.A. Cariche bianche e cariche nere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
4.A. Additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
5.A. Soluzioni detergenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
<b><i>B) Operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici</i></b>					
1.B. Resine polimeriche plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori ed assimilabili*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
2.B. Cariche, coloranti, master batch	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
Quantità totale annua di materie prime* kg _____					
Quantità totale annua di solvente** kg _____					

\*Concorrono al limite di 180 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

\*\*Concorrono al limite per il solvente di 15 t/anno esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.	Vers. n. MAGGIO 2024

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<b>A) Operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri</b>					
A.1. Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.2. Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere e bianche di gomme ed altri elastomeri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.3. Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.4. Estrusione, trafilatura ed altre operazioni a caldo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.5. Lavaggio pezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.6. Post-vulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o forno a micro o radioonde	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.7. Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.8. Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
A.9. Lavorazioni meccaniche sul manufatto (taglio, sbavatura, burattatura con azoto ed operazioni similari)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<b>B) Operazioni di trasformazione di materie plastiche</b>					
B.1. Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.2. Preparazione della mescola e carico delle tramogge	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.3. Estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 05</b>
<i>Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

B.4. Plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.5. Macinazione degli scarti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.6. Densificazione su materiale plastico flessibile	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.7. Lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base legno ad esclusione delle fasi di verniciatura e comprensive della fase di incollaggio con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 t/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura o utilizzo di collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 7 “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno”;
- n. 15 “Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente, inferiore a 5 tonnellate/anno”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili):
  - A.1** su legno vergine
  - A.2** su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili
- B.** Lavorazioni di levigatura
  - B.1** di legno vergine
  - B.2** di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili
- C.** Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo vinilico/senza solventi
- D.** Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche
  - D.1** su legno vergine
  - D.2** su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Legno vergine
2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.)
3. Collanti vinilici, comunque non a base COV
4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 700 t/anno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi provenienza di	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.1, B.1, D.1	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
A.1, B.1, D.1	Polveri (*)	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
A.2, B.2, D.2	Polveri (**)	3 mg/Nm <sup>3</sup>		

(\*) polveri derivanti dalle essenze di legno duro riportate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella tabella sotto riportata (D.Lgs 66/00, come sostituito dal D.Lgs 81/08). Limite da applicare a tutte le polveri in miscela, anche quando le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno.

(\*\*) polveri derivanti da operazioni su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilati.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

## Essenze di legno

Tabella indicativa e non esaustiva delle essenze di legno riportata nel Vol. 62 delle monografie I.A.R.C. sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" (Lione 1995).

	<b>Genere e Specie</b>	<b>Nome Comune Italiano</b>
<b>Essenze legni dolci</b>	<i>Abies</i>	Abete
	<i>Chamaecyparis</i>	Cipresso-Cedro
	<i>Cupressus</i>	Cipresso
	<i>Larix</i>	Larice
	<i>Picea</i>	Peccio- Abete
	<i>Pinus</i>	Pino
	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Abete di Douglas
	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia gigante
	<i>Thuja</i>	Tuia - Cipresacea
	<i>Tsuga</i>	Tsuga - Pinacea
<b>Essenze dure forti</b>	<i>Acer</i>	Acero
	<i>Alnus</i>	Olmo
	<i>Betula</i>	Betulla
	<i>Carya</i>	Noce americano o Noce Hickory
	<i>Carpinus</i>	Carpino o Faggio bianco
	<i>Castanea</i>	Castagno
	<i>Fagus</i>	Faggio
	<i>Fraxinus</i>	Frassino
	<i>Juglans</i>	Noce
	<i>Platanus</i>	Platano americano
<b>Essenze dure forti</b>	<i>Populus</i>	Pioppo
	<i>Prunus</i>	Ciliegio
	<i>Salix</i>	Salice
	<i>Quercus</i>	Quercia
	<i>Tilia</i>	Tiglio
	<i>Ulmus</i>	Olmo
<b>Essenze legni duri tropicali</b>	<i>Agathis australis</i>	Pino kauri
	<i>Chlorophora excelsa</i>	Iroko
	<i>Dacrydium cupressinum</i>	Pino rosso
	<i>Dalbergia</i>	Palissandro
	<i>Dalbergia nigra</i>	Palissandro brasiliano
	<i>Diospyros</i>	Ebano
	<i>Khaya</i>	Mogano Africano
	<i>Mansonia</i>	Mansonia
	<i>Ochroma</i>	Balsa
	<i>Palaquium hexandrum</i>	Nyatoh
	<i>Pericopsis elata</i>	Afrommosia
	<i>Shorea</i>	Meranti
	<i>Tectona grandis</i>	Teak
	<i>Terminalia superba</i>	Limba
<i>Triplochiton scleroxylon</i>	Obeche	

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

La classificazione in legni duri e legni dolci/teneri non è direttamente collegata al grado di durezza fisica del legno ma alla classificazione botanica degli alberi da cui derivano i legnami. Pertanto, sono da considerare come legni duri quelli derivanti dalla famiglia delle angiosperme cioè dalle latifoglie mentre sono classificati come legni dolci/teneri quelli derivanti dalla gimnosperme cioè generalmente dalle conifere.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 70 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
<i>Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, in caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

Il ciclo di campionamento deve:

- 11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- 12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

- 13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
- 15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 70 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 70 ≤ 700 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

#### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## **RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base legno ad esclusione delle fasi di verniciatura e comprensive della fase di incollaggio con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 t/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura o utilizzo di collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di adesione agli specifici allegati tecnici:

- **n. 7** "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti in legno con consumo massimo complessivo di materie prime non superiore a 15 tonnellate/anno";
- **n. 15** "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno"

### **Materie prime ed Ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "SI" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N. B.** indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata (2)	Quantità in kg/anno (3)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Legno vergine*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Materiali compositi (pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Collanti vinilici, comunque non a base COV*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* (4) kg _____			

\*Concorrono al limite di 700 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** Impianti di abbattimento: barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative (1)	Già effettuata (2)	E n. (3)	Nuova (4)	Macchinari connessi (5)	Impianti di Abbattimento (6)
<input type="checkbox"/> A.1. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili) su legno vergine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 06</b>
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

<input type="checkbox"/> A.2. Lavorazioni meccaniche (taglio, squadratura, bordatura ed operazioni assimilabili) su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.1. Lavorazioni di levigatura di legno vergine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.2. Lavorazioni di levigatura di semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Assemblaggio con utilizzo di sostanze collanti di tipo vinilico/senza solventi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.1. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su legno vergine	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.2. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.

In conformità a quanto previsto nelle prescrizioni degli allegati relativi ad attività di verniciatura su altri supporti (metalli, vetro e plastica), il paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” viene distinto nelle due casistiche:

1. consumo di COV  $\leq$  5 t/anno;
2. consumo di COV  $>$  5 t/anno e  $\leq$  15 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine
- B.** Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno verniciato/materiali compositi
- C.** Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
- D.** Applicazione dei P.V.
  - D.1** a spruzzo
  - D.2** a rullo manuale, pennello ed assimilabili
  - D.3** a spalmatura
  - D.4** a velatura
  - D.5** ad immersione/impregnazione
  - D.6** a pioggia (flow-coating)
- E.** Appassimento/essiccazione
- F.** Pulizia delle attrezzature

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Prodotti vernicianti
    - 1.1. a base COV (Composti Organici Volatili)
    - 1.2. a base acqua
  2. Diluenti per la preparazione dei P.V.
  3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature
- Concorrono al limite di 15 t/anno i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1, 2, 3.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

#### **1) consumo di solvente utilizzato $\leq$ 5 t/anno**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
B, D.1	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		4
C, D, E, F	COV	100 mg/Nm <sup>3</sup>		1,2,3

#### **Note**

**1.** Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limiti in concentrazione, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, se la quantità percentuale media in peso di COV-(c.d. “Bilancio di massa”) rispetta le seguenti condizioni:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV
P.V. fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V. < 4.000	75%
4.000 ≤ P.V. < 6.000	65%
6.000 ≤ P.V. < 10.000	50%

Qualora i P.V. siano superiori a 10000 kg/anno, le percentuali di COV ammesse nei P.V. sono da calcolarsi come rapporto tra i 5000 kg/anno di COV ammessi (nella sezione A) e il quantitativo totale annuo di P. V. utilizzati (es. P.V. totali = 12000 kg/anno, % massima di COV senza impianto di abbattimento =  $5000/12000 = 42\%$ )

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è inferiore a 2.000 kg/anno, il gestore non è tenuto ad eseguire il calcolo del "Bilancio di massa".

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è uguale o superiore a 2.000 kg/anno, il gestore dovrà eseguire il calcolo del "Bilancio di massa", con cadenza annuale per l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente:

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno <sup>(I)</sup>	COV nel prodotto in percentuale <sup>(II)</sup>	COV nel prodotto in kg/anno <sup>(III)</sup>
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluyente Organico <sup>(IV)</sup>	250	100	250
Solvente di lavaggio <sup>(V)</sup>	100	100	100
<b>TOTALE</b>	<b>2850</b>		<b>1200</b>
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % <sup>(VI)</sup>	
<sup>(I)</sup> Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento			
<sup>(II)</sup> Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.			
<sup>(III)</sup> Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto			
<sup>(IV)</sup> Diluyente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.			
<sup>(V)</sup> Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.			
<sup>(VI)</sup> Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.			

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

- 2.1. classificati con le seguenti indicazioni di pericolo H350, H340, H341, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd
- 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
- 2.3. contenenti COV in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

	<b>Quantità ammessa</b>
--	-------------------------

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

Sostanza	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso		

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

4. Relativamente alla fase D1, per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:

- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura ≥350 g/m<sup>2</sup> o sistemi assimilabili.

## 2) consumo di solvente utilizzato > 5 e ≤ 15 t/anno

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	4
B, D.1	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		4
C, D, E, F	COV	100 mgC/Nm <sup>3</sup>		1,2,3

### Note

1. Il gestore dovrà, oltre a rispettare il limite in concentrazione indicato, calcolare il quantitativo di solvente effettivamente utilizzato nel corso dell'anno.

Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, seguendo lo schema esemplificativo riportato alla nota 1 del paragrafo Consumo solventi ≤ 5 t/anno.

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

- 2.1. classificati con le seguenti indicazioni di pericolo H350, H340, H341, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd
- 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
- 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso		

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

4. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:

- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

- A secco - materassino filtrante di grammatura  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  o sistemi assimilabili.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi.

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 1,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi.

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “*messa a regime*” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorogene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorogene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo COV < 1,5 t/anno		Esonerato			
Quantitativo COV ≥ 1,5 e ≤ 15 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

#### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## **RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno

### **Materie prime ed Ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "Sì" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con 1 asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Diluenti per la preparazione dei P.V.*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* (4) kg _____					

\*Concorrono al limite per il solvente di 15 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** Impianti di abbattimento: barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 07</b>
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	Vers. n. MAGGIO 2024

<input type="checkbox"/> B. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno verniciato/materiali compositi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.1. Applicazione dei P.V.: a spruzzo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.2. Applicazione dei P.V.: a rullo manuale, pennello ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.3. Applicazione dei P.V.: a spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.4. Applicazione dei P.V.: a velatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.5. Applicazione dei P.V.: ad immersione/impregnazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.6. Applicazione dei P.V.: a pioggia (flowcoating)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Appassimento/essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

**NOTE**

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Verniciatura su metallo e vetro, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato.

Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti";
- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
- B.** Applicazione dei P.V. liquidi:
  - B.1** A spruzzo di vario tipo
  - B.2** Applicazioni manuali ed assimilabili
  - B.3** A spalmatura
  - B.4** A velatura
  - B.5** Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)
  - B.6** A flow-coating (a pioggia)
- C.** Applicazione dei P.V. in polvere:
  - C.1** Elettrostatica
  - C.2** A letto fluido ed assimilabili
- D.** Appassimento/essiccazione
- E.** Pulizia delle attrezzature

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Prodotti vernicianti:
  - 1.1. A base COV (Composti Organici Volatili)
  - 1.2. A base acqua
  - 1.3. In polvere
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, D*, E	COV	100 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2, 3, 4
B.1, C.1, C.2	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		5

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

\* La fase di appassimento/essiccazione (fase D), se relativa ad operazioni di verniciatura a polvere, non è soggetta a limitazioni delle emissioni di COV

#### Note

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limiti in concentrazione, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, se la quantità percentuale media in peso di COV (c.d. "Bilancio di massa") rispetta le seguenti condizioni

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV
P.V. fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V. < 4.000	75%
4.000 ≤ P.V. < 6.000	65%
6.000 ≤ P.V. < 10.000	50%

Qualora i P.V. siano superiori a 10000 kg/anno, le percentuali di COV ammesse nei P.V. sono da calcolarsi come rapporto tra i 5000 kg/anno di COV ammessi (nella sezione A) e il quantitativo totale annuo di P. V. utilizzati (es. P.V. totali = 12000 kg/anno, % massima di COV senza impianto di abbattimento = 5000/12000 = 42 %)

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è inferiore a 2.000 kg/anno, il gestore non è tenuto ad eseguire il calcolo del "Bilancio di massa".

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è uguale o superiore a 2.000 kg/anno, il gestore dovrà eseguire il calcolo del "Bilancio di massa", con cadenza annuale per l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno <sup>(I)</sup>	COV nel prodotto in percentuale <sup>(II)</sup>	COV nel prodotto in kg/anno <sup>(III)</sup>
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluente Organico <sup>(IV)</sup>	250	100	250
Solvente di lavaggio <sup>(V)</sup>	100	100	100
<b>TOTALE</b>	<b>2850</b>		<b>1200</b>
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % <sup>(VI)</sup>	
<i>(I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento</i>			
<i>(II) Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.</i>			
<i>(III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto</i>			
<i>(IV) Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.</i>			
<i>(V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.</i>			
<i>(VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.</i>			

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

- 2.1. Classificati con le seguenti indicazioni di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
- 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
- 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura $\leq 10\%$ in peso		

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: "Appassimento/essiccazione" non dovrà essere ricercato il parametro COV.
5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento
  - Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
  - A secco - materassino filtrante di grammatura  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  o sistemi assimilabili.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h o in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup> o in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime < 0,5 t/anno	Esonerato			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• quantitativo di COV contenuto nelle materie prime <math>\geq 0,5</math> e <math>\leq 5</math> t/anno</li> <li>• utilizzo di P.V. in polvere, indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate</li> </ul>				
Impianti nuovi	X		X	X
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	X
Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

**Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.**

N.B.: Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti;
- n. 32 – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

### Materie prime e ausiliarie

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili) *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
1.3 Prodotti vernicianti: in polvere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* kg _____					

\*Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. **Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:**

barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.2. Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.4. Applicazione dei P.V. liquidi: a velatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 08</b>
punto 08 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

B.5. Applicazione dei P.V. liquidi: ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B.6. Applicazione dei P.V. liquidi: flowcoating (a pioggia)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
C.1. Applicazione dei P.V. in polvere: elettrostatica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
C.2. Applicazione dei P.V. in polvere: a letto fluido ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
D. Appassimento/essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
E. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di panificazione, pasticceria e affini con utilizzo complessivo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.

Se l'attività è svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 300 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.)
- B.** Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura
- C.** Impasto
- D.** Formazione del prodotto
- E.** Lievitazione
- F.** Cottura in forno
- G.** Confezionamento

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Farina
2. Lieviti, amidi
3. Acqua
4. Aromatizzanti
5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte, uova, frutta, grassi vegetali/animali e vari additivi utilizzati per le lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti per panificazione e operazioni similari

Concorrono al limite di 550 t/anno le materie prime di cui al punto 1.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
F	COV	1000 g/h		

#### **Note:**

- 1) *Richiamata la circolare 2009 n.25812, fino ad ulteriori indicazioni, le nuove domande e i rinnovi delle autorizzazioni, potranno essere accettate anche in assenza del convogliamento delle emissioni provenienti dalle fasi lavorative indicate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.*

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi.

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 150 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
 Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
 Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
<i>Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime"

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### Emissioni odorigene

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 150 t/anno		Esonerato			
150 t/anno ≤ Quantitativo ≤ 550 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(4) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(5) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(6) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di panificazione, pasticceria e affini con utilizzo complessivo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "SI" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Farina*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Lieviti, amidi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Aromatizzanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte, uova, frutta, grassi vegetali/animali e vari additivi utilizzati per le lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti per panificazione e operazioni similari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\* **Concorrono al limite di 550 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 09</b>
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** Impianti di abbattimento: barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Impasto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Formazione del prodotto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Lievitazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Cottura in forno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 160 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Stoccaggio materia prima (caffè ed altri prodotti vegetali) in silos
- B.** Pesatura
- C.** Pulitura
- D.** Trasporto pneumatico
- E.** Essiccazione e tostatura
- F.** Raffreddamento
- G.** Macinazione
- H.** Miscelazione dei prodotti tostati
- I.** Confezionamento.

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Caffè e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.)
2. Prodotti vegetali in genere, da sottoporre ad operazioni di tostatura.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C, D, E, F, G, H, I	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
E	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		2
F	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		

#### **Note**

1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale.
2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della postcombustione, posto a presidio della fase di tostatura, in presenza di impianti in grado di trattare quantitativi:
  - 2.1. Maggiori di 30 kg/carica - dovrà essere obbligatoriamente installato qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" e dovrà rispettare un tempo di contatto di 1 sec. ed una temperatura di 600 °C.
  - 2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovrà essere installato anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti ad episodi di molestia olfattiva.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a **16 t/anno**, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- Temperatura dell'effluente in °C;  
nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorogene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorogene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 16 t/anno		Esonerato			
16 t/anno ≤ Quantitativo ≤ 160 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Materie prime ed ausiliarie**

Operazioni di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 160 t/anno.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime ed Ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "SÌ" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Caffè e sucedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.)	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Prodotti vegetali in genere, da sottoporre ad operazioni di tostatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (4) kg _____			

### **Produzione**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

\* Concorre al limite di 160 t/anno.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 10</b>
Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare “sì” se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** Impianti di abbattimento: barrare “Sì” se è previsto un impianto di abbattimento, “NO” se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Stoccaggio materia prima (caffè ed altri prodotti vegetali) in silos e/o sacchi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Pesatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Pulitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Trasporto manuale/pneumatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Essiccazione e tostatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G. Macinazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> H. Miscelazione dei prodotti tostati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> I. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 t/anno, e con consumo di solvente inferiore a 100 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie prime:
  - A.1** Solide
  - A.2** Liquide
- B.** Preparazione mescole e miscele solide con utilizzo di mescolatori, dispersori ed impastatrici, calandratrici ed assimilabili
- C.** Processi di macinazione, raffinazione
- D.** Dispersione
- E.** Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto
- F.** Stoccaggio delle materie finite
- G.** Confezionamento prodotti
- H.** Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori.

N.B. La pulizia dei contenitori è auspicabile che venga attuata in luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di CIV e/o di COV, questa operazione deve comportare l'impiego di strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio.

### **Materie prime ed ausiliarie**

- 1.** Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali)
- 2.** Solventi e diluenti (idrocarburi aromatici, alifatici e clorurati, chetoni, esteri, glicoli – eteri, alcoli)
- 3.** Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili)
- 4.** Additivi antinvecchianti, antiossidanti, disperdenti, emulsionanti ed assimilabili
- 5.** Cariche inerti/ pigmenti (organici ed inorganici, coloranti organici in solvente e/o in pasta ecc)
- 6.** Catalizzatori.

Concorrono al limite di 100 t/anno di solvente i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		Tipologia COV(*)	Flusso di massa	Concentrazione		
A.1, B, C	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>			vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	3
A.2, B, F, G, H	CIV esclusa ammoniacca	-				
	NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>				
D, E, F, G, H	COV	Tipologia COV(*)	Flusso di massa	Concentrazione	1, 2	
		Alogenati con indicazione di pericolo H351	100 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>		
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	150 mgC/Nm <sup>3</sup>		

(\*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate.

### Note

1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti indicazioni di pericolo H350, H340, H341, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP"

2. Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione dovrà essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### Soglia massima

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 150 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 150 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 150 ≤ 1500 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 t/anno, e con consumo di solvente inferiore a 100 t/anno.

### Materie prime ed Ausiliarie

**Materie prime ed Ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con 1 asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Solventi e diluenti (idrocarburi aromatici, alifatici e clorurati, chetoni, esteri, glicoli – eteri, alcoli)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4. Additivi antinvecchianti, antiossidanti, disperdenti, emulsionanti ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 5. Cariche inerti/pigmenti (organici ed inorganici, coloranti organici in solvente e/o in pasta ecc)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 6. Catalizzatori*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* kg _____					

\*Concorrono al limite per il solvente di 100 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### Produzione

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

<b>Produzione</b>	<b>Quantità in kg/anno*</b>
-------------------	-----------------------------

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 11, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 11</b>
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

	<b>Attuale</b>	<b>Prevista</b>

\*Concorre al limite di 1.500 t/anno.

**Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla D.G.R. N.13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es.: DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A.1. Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie prime: solide	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.2. Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie prime: liquide	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione mescole e miscele solide con utilizzo di mescolatori, dispersori ed impastatrici, calandratrici ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Processi di macinazione, raffinazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Dispersione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Stoccaggio delle materie finite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G. Confezionamento prodotti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

- Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:
  - ✓ inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i solventi organici (puri o in miscela) caratterizzati da indicazione di pericolo H351
  - ✓ inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.
- Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi organici.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici con indicazione di pericolo H351

Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351

Pulizia con detergenti in soluzione acquosa

Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o di basi

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Detergenti in soluzione acquosa
2. Solventi organici con indicazione di pericolo H351
3. Solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351
4. Soluzioni di acidi o di basi

Concorrono al limite di 1 t/anno, qualora vi siano solventi organici con indicazione di pericolo H351, di 2 t/anno negli altri casi, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 2, 3.

L'utilizzo di detergenti in soluzione acquosa e di soluzioni di acidi o di basi è consentito in quantità illimitata.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		(*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate.				
A, B,	COV	Tipologia COV*	Flusso di massa	Concentrazione	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2
		COV con indicazione di pericolo H351	100 g/h	20 mg/Nm <sup>3</sup>		
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	75 mgC/Nm <sup>3</sup>		
D	CIV	Inquinante		Limite		3
		Aerosol Alcalini espressi come NaOH		5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		Cl <sup>-1</sup> come acido cloridrico		5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		NO <sub>x</sub> come acido nitrico		5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> come acido solforico		2 mg/Nm <sup>3</sup>		
		F <sup>-1</sup> come acido fluoridrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>			

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

	PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> come acido fosforico	1 mg/Nm <sup>3</sup>		
--	--	----------------------	--	--

**Note**

1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con i seguenti codici di pericolo: H350, H340, H341 H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Ff e H360Fd
2. Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione si applica qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.
3. Valutazione della conformità dell'emissione.

**Caso A** (portata effettiva  $\leq 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione

**Caso B** (portata effettiva  $> 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca) Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$Ci = A/AR * C$$

Ove:

**Ci**: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

**C**: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$

**A**: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in  $\text{m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca

**AR**: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in  $\text{m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca e determinata in  $1400 \text{ m}^3/\text{h}$

**N.B.** Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio  $> 30 \text{ }^\circ\text{C}$ , presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).

Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a  $700 \text{ Nm}^3/\text{h}$  nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.

**Prescrizioni specifiche:**

1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

**Impianti a circuito chiuso**

Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende:

- Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per immersione, a spruzzo, in vapori di solvente, ecc.) non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente, recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che può generare emissioni limitate nel tempo (in genere inferiori al minuto per ciclo di lavaggio) durante la fase di produzione del vuoto (inizio ciclo di lavaggio), la fase finale del ciclo di lavaggio (in genere inferiori al minuto per ciclo di lavaggio), la fase di carico/scarico dei pezzi (in genere della durata massima di alcuni minuti per ciclo di lavaggio).
- Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo con le autorizzazioni regionali e con le disposizioni di cui al punto 2.4 Parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. cui siano convogliate anche le emissioni derivanti dalle fasi di scarico dei pezzi;

I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene temperatura del fluido refrigerante compresa tra  $-25 \div -28^\circ\text{C}$ ).
- Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti alimentati con solvente alogenato (tetracloroetilene) con camera di lavaggio di dimensioni  $> 0,6 \text{ m}^3$ .
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale dello stesso fino ad avvenuta asciugatura.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, anche attraverso manutenzione programmata.
- Sistema sottovuoto per solventi infiammabili.

2. Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo nella camera stessa.
- Sistema di distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10 % in peso.
- Sistema sottovuoto anche per pezzi di difficile asciugatura.
- Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento degli sfati a carico del circuito di recupero del solvente.

### **Impianti aperti**

1. I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo (o altro sistema di abbattimento), con efficienza minima del 90%.
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.

2. Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Sistemi di distillazione che consentano, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10 % in peso.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di solvente organico sia inferiore a 0,1 t/anno nel caso di presenza di solventi organici con indicazione di pericolo H351 e 0,2 t/anno negli altri casi, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Qualora si utilizzino soluzioni detergenti in fase acquosa o soluzioni di acidi e/o basi, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui il contenuto di detergenti o acidi e/o basi nella soluzione di sgrassaggio sia inferiore al 15%.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche, UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, **entro 60 giorni dalla data di messa a regime**, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le **verifiche successive** devono essere eseguite con **cadenza biennale** a partire **dalla data di messa a regime degli impianti**; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

15. I **bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV**, qualora previsti, devono essere redatti con **cadenza annuale** (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (2)	BIENNALE (3)	ANNUALE (3)
Sono utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>detergenti esclusivamente a base COV con o senza presenza di alogeni, con un quantitativo di COV contenuto nelle materie prime &lt; a 0,1 t/anno (nel caso di presenza di COV alogenati caratterizzati da indicazione di pericolo H351) e &lt;0,2 t/anno negli altri casi</li> <li>detergenti anche o esclusivamente in soluzione acquosa a base CIV e di soluzioni di acidi o di basi in soluzione la cui concentrazione risulti ≤15%</li> </ul>	Esonerato			
Tutti gli altri casi:				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

**NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:**

**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

- (1) Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:
- inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i solventi organici (puri o in miscela) caratterizzati da indicazione di pericolo H351
  - inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.
- (2) Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime ed Ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno con indicazione di pericolo H351:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente con indicazione di pericolo H351, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno			
				con indicazione di pericolo H351		in tutti gli altri casi	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
<input type="checkbox"/> 2. Solventi organici con indicazione di pericolo H351 *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
<input type="checkbox"/> 3. Solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351 *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
<input type="checkbox"/> 4. Soluzioni di acidi o di basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
Quantità totale annua di solvente con utilizzo di COV con indicazione di pericolo H351* kg _____							
Quantità totale annua di solvente in tutti gli altri casi** kg _____							

\*Concorrono al limite di 1 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco, caratterizzate da indicazione di pericolo H351.

\*\*Concorrono al limite di 2 t/anno esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 12</b>
<i>Sgrassaggio superficiale dei metalli e di altri materiali con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.)

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici con indicazione di pericolo H351	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di solventi organici che non presentano indicazione di pericolo H351	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Lavorazioni orafe realizzate da meno di 25 addetti, comprensive della fase di fusione.

Qualora l'attività sia svolta senza effettuazione della fase di fusione, si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta – Allegato IV - Parte I - lettera b 1).

Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di:

- pulizia meccanica e chimica (sgrassaggio) delle superfici metalliche;
- trattamenti elettrochimici;
- saldatura;
- applicazione prodotti vernicianti / protettivi; tali attività, essendo strettamente complementari all'attività principale di laboratorio oreficeria, sono ricomprese nel presente allegato tecnico.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Microfusione
- B. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbatura ed altre operazioni assimilabili)
- C. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio)
- D. Trattamenti elettrochimici
- E. Saldatura
- F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di protettivi
- G. Finitura e/o lucidatura

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Materiali metallici
2. Scorificanti
3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili
4. Prodotti per sgrassaggio chimico
5. Prodotti per lavorazioni galvaniche
6. Materiali per saldatura (saldobrasatura)
7. Paste abrasive e lucidanti

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, E, G	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	4
F	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		
C, D	Cr	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Ni	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Rh	1 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Cu	1 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Aerosol Alcalini espressi come NaOH	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Cl <sup>-1</sup> come Acido Cloridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
	NO <sub>x</sub> -2 come Acido Nitrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
	SO <sub>4</sub> come Acido Solforico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
	PO <sub>4</sub> -3 come Acido Fosforico	1 mg/Nm <sup>3</sup>		
C, F	COV	-		1, 2, 3

#### Note

- In considerazione dei quantitativi limitati di solventi utilizzati nella lavorazione, non vengono poste limitazioni ai quantitativi di COV emessi.
- Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
  - classificati con le seguenti indicazioni di pericolo H350, H340, H341, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd;
  - contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
  - in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.2, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso		

- Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
- Per la conformità delle emissioni derivante dalle lavorazioni galvaniche dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione se la portata effettiva è < 1400 Nm<sup>3</sup>/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca, in caso contrario dovrà essere utilizzata la formula di seguito riportata:

$$C_i = A/AR \times C$$

Ove:

**C<sub>i</sub>** = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto;

**C** = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm<sup>3</sup>

**A** = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm<sup>3</sup>/h per un metro quadrato di superficie libera della vasca

**AR** = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h per ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in 1400 Nm<sup>3</sup>/h.

Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a 700 Nm<sup>3</sup>/h nei casi in cui l'impianto sia:

- dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione;
- dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante;

Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.)

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Soglia massima**

Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

### Emissioni odorigene

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Numero addetti ≤ 6		Esonerato			
Numero addetti > 6 e < 25					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

**RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:**

**Ambito di applicazione**

Lavorazioni orafe realizzate da meno di 25 addetti, comprensive della fase di fusione.

**Materie prime ed Ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare **SI** se le materie prime erano **già in utilizzo** (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Materiali metallici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Scorificanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Prodotti per sgrassaggio chimico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Prodotti per lavorazioni galvaniche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Materiali per saldatura (saldobrasatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 7. Paste abrasive e lucidanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Numero addetti totali _____			

**Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 13</b>
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti	Vers. n. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Microfusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbatura ed altre operazioni assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Trattamenti elettrochimici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di protettivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G. Finitura e/o lucidatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 t/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m<sup>3</sup> (soglia prevista dalla normativa in materia di A.I.A.).

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti”;
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Applicazioni galvanotecniche
- B.** Applicazione protettivi / mascheranti inclusa zincatura a spruzzo mediante arco elettrico
- C.** Asciugatura

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi)
2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche

Concorrono al limite di 3,5 t/anno le materie prime di cui al punto 2.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note													
A, C	Polveri <sup>e</sup> Nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1,2													
A	Metalli	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Inquinante</th> <th>Limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cr</td> <td>0,1 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Ni</td> <td>0,1 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Pb</td> <td>0,1 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Cu</td> <td>1 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Sn</td> <td>2 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Zn</td> <td>1 mg/Nm<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>		Inquinante	Limite	Cr	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>	Ni	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>	Cu	1 mg/Nm <sup>3</sup>	Sn	2 mg/Nm <sup>3</sup>	Zn	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Inquinante	Limite																
Cr	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>																
Ni	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>																
Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>																
Cu	1 mg/Nm <sup>3</sup>																
Sn	2 mg/Nm <sup>3</sup>																
Zn	1 mg/Nm <sup>3</sup>																

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti		Tipologia impianto di abbattimento	Note
		Inquinante	Limite		
A, C	CIV	Aerosol alcalini espressi come NaOH	5 mg/Nm <sup>3</sup>		1,2
		NO <sub>x</sub> come acido nitrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		Cl <sup>-1</sup> come acido cloridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		CN <sup>-1</sup> come acido cianidrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
		S <sup>-2</sup> come acido solfidrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
		SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> come acido solforico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
		F <sup>-1</sup> come acido fluoridrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
		PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup> come acido fosforico	1 mg/Nm <sup>3</sup>		

Le operazioni di mascheratura/applicazione di protettivi, in considerazione delle materie prime utilizzate si considerano poco rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico e pertanto non sono imposti limiti alle emissioni

#### Note

##### 1. Valutazione della conformità dell'emissione.

**Caso A** (portata effettiva  $\leq 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione

**Caso B** (portata effettiva  $> 1.400 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca) Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$Ci = A/AR * C$$

Ove:

Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$

A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in  $\text{m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca

AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in  $\text{m}^3/\text{h}$  per ogni  $\text{m}^2$  di superficie libera della vasca e determinata in  $1400 \text{ m}^3/\text{h}$

**N.B.** Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio  $> 30 \text{ }^\circ\text{C}$ , presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).

Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a  $700 \text{ Nm}^3/\text{h}$  nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.

##### 2. Per la fase di asciugatura (fase c) i limiti non sono da rispettare nel caso in cui l'asciugatura sia preceduta da un lavaggio ad acqua.

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 0,35 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiami, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

### Emissioni odorigene

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 0.35 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 0.35 e < 3.5 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m<sup>3</sup> (soglia prevista dalla normativa in materia di A.I.A.).

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m <sup>3</sup> .	Vers. MAGGIO 2024

N.B.: Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche domanda di adesione agli specifici allegati tecnici:

- **n. 12** – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con codice di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti;
- **n. 32** – Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\*Concorrono al limite di 3,5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
A. Applicazioni galvanotecniche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B. Applicazione protettivi / mascheranti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
C. Asciugatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 14</b>
<i>Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m<sup>3</sup>.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio di parti di oggetti con consumo di materie prime aventi contenuto di solvente inferiore a 5 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Calzature e pelletteria:
  - A.1** Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura) per la preparazione dei materiali
  - A.2** Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio
  - A.3** Essiccazione.
- B.** Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento:
  - B.1** Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone, alluminio)
  - B.2** Trattamento corona della superficie dei film plastici
  - B.3** Spalmatura ed incollaggio delle parti
  - B.4** Essiccazione.
- C.** Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi:
  - C.1** Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla successiva fase di spalmatura
  - C.2** Trattamento corona
  - C.3** Spalmatura ed incollaggio delle parti
  - C.4** Essiccazione.
- D.** Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici:
  - D.1** Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. sgarzatura, smerigliatura, raspatura, tornitura, rettifica delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate)
  - D.2** Spalmatura ed incollaggio delle parti
  - D.3** Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione in autoclavi.
- E.** Incollaggio di imbottiture:
  - E.1** Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)
  - E.2** Applicazione dei collanti:
    - E.2.1** a spruzzo
    - E.2.2** diversamente dal punto E.2.1
  - E.3** Asciugatura dei pezzi.
- F.** Incollaggio di parti in legno:
  - F.1** Applicazione dei collanti
  - F.2** Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo.
- G.** Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati ai punti precedenti:
  - G.1** Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)
  - G.2** Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura)
  - G.3** Incollaggio delle parti:
    - G.3.1** a spruzzo di colle a solvente o all'acqua
    - G.3.2** a pennello di colle a solvente o all'acqua
    - G.3.3** con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua
  - G.4** Asciugatura dei pezzi.

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide (HOT MELT)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

2. Imbottiture
3. Substrati per la produzione di nastri adesivi
4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.)

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui al punto 1.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.2, A.3, B.3, B.4, C.2, C.3, D.2, D.3, E.2, E.3, F.1, F.2, G.2, G.3, G.4	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 3
	Acrilati	1 mg/Nm <sup>3</sup>		2, 4
B.2, C.2	Ozono	Nessun limite previsto		5
A.1, B.1, C.1, D.1, E.1, E.2.1, G.1, G.2 G.3.1	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>		

#### **Note**

1. Le emissioni di COV sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non è previsto l'obbligo di convogliamento qualora siano garantite le seguenti condizioni relative alla qualità dei prodotti collanti:
  - con un residuo secco del 100 % (hot melt);
  - in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero ≤ 0,5 % in peso e di cosolventi ≤ al 5% in peso.
2. da intendersi come somma dei seguenti composti:
  - metile acrilato
  - etile acrilato
  - butile acrilato.
3. Le cabine a velo d'acqua utilizzate per l'applicazione del collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad umido (labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale separatore di gocce terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili.
4. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm<sup>3</sup> del parametro "COV".
5. L'emissione va obbligatoriamente convogliata all'esterno

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiami, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNAL E (2)	ANNUAL E (2)
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime < a 0,5 t/anno	Esonerato			
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime ≥ 0,5 e ≤ 5 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio di parti di oggetti con consumo di materie prime aventi contenuto di solvente inferiore a 5 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide (HOT MELT) *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Imbottiture	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
<input type="checkbox"/> 3. Substrati per la produzione di nastri adesivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
<input type="checkbox"/> 4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta, cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
Quantità totale annua di solvente* kg _____					

\*Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

barrare “Sì” se è previsto un impianto di abbattimento, “NO” se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<b>A. Calzature e pelletteria:</b>					
<input type="checkbox"/> A.1. Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura, rasatura) per la preparazione dei materiali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> A.2. Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> A.3. Essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento:</b>					
<input type="checkbox"/> B.1. Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone, alluminio)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B.2. Trattamento corona della superficie dei film plastici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B.3. Spalmatura ed incollaggio delle parti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B.4. Essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi:</b>					
<input type="checkbox"/> C.1. Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del substrato alla successiva fase di spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C.2. Trattamento corona	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C.3. Spalmatura ed incollaggio delle parti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C.4. Essiccazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici:</b>					
<input type="checkbox"/> D.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. sgarzatura, smerigliatura, rasatura,	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
tornitura, rettifica delle superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate)					
<input type="checkbox"/> D.2. Spalmatura ed incollaggio delle parti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> D.3. Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione in autoclavi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>E. Incollaggio di imbottiture:</b>					
<input type="checkbox"/> E.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> E.2.1. Applicazione dei collanti: a spruzzo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> E.2.2. Applicazione dei collanti: <input type="checkbox"/> diversamente dal punto E.2.1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> E.3. Asciugatura dei pezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>F. Incollaggio di parti in legno:</b>					
<input type="checkbox"/> F.1. Applicazione dei collanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> F.2. Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<b>G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli indicati precedentemente</b>					
<input type="checkbox"/> G.1. Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es. taglio, sagomatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> G.2. Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> G.3.1. Incollaggio delle parti: a spruzzo di colle a solvente o all'acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> G.3.2. Incollaggio delle parti: a pennello di colle a solvente o all'acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 15</b>
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> G.3.3. Incollaggio delle parti: con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> G.4. Asciugatura dei pezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 70 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse
- B.** Macinazione
- C.** Pesatura e dosaggio
- D.** Miscelazione a freddo
- E.** Miscelazione a caldo
- F.** Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione
- G.** Fusione
- H.** Colatura
- I.** Pressatura in stampi
- J.** Trafilatura a freddo
- K.** Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica
- L.** Filtrazione

### **Materie prime ed ausiliarie**

- 1.** Acqua
- 2.** Acidi grassi
- 3.** Grassi
- 4.** Paraffine
- 5.** Emulsionanti
- 6.** Essenze/ oli essenziali
- 7.** Solventi organici
- 8.** Sostanze organiche
- 9.** Acidi, basi, ossidanti (es. acido cloridrico, soluzioni ammoniacali, acqua ossigenata)
- 10.** Cariche additivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili)

Concorrono al limite di 70 t/anno tutte le materie prime indicate, esclusa l'acqua (punto 1).

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1,3
	Mica e Talco ed assimilabili	3 mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2, 3
C, D, E, F, G, H, I, J, K	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>	a Impianti di abbattimento	1
C, D, E, F, G, H, I, J, K	NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Cl <sup>-1</sup> come acido cloridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>		

#### **Note**

- 1.** Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
<i>Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

- 1.1. *i composti organici volatili e i composti inorganici volatili devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta;*
- 1.2. *le polveri confezionate in sacchi devono essere caricate mediante tramogge romp sacco (o apparecchiature similari), o in postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione;*
- 1.3. *i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea aspirazione;*
- 1.4. *le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa).*
2. *I valori relativi a mica, talco ed assimilabili s'intendono compresi nel limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> delle "Polveri".*
3. *Il limite per il parametro "polveri" è di 10 mg/Nm<sup>3</sup>; qualora la ditta, per motivazioni di tecnica analitica, decida di non misurare il parametro "mica e talco" separatamente dal parametro "polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri" sarà 5 mg/Nm<sup>3</sup>. L'autorità di controllo dovrà uniformarsi, per la verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta.*

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 7 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
<i>Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### Stoccaggio

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### Criteri di manutenzione

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
<i>Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
<i>Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 7 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 7 ≤ 70 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione codice ATECO.*

### **Ambito di applicazione**

Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 70 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Acidi grassi*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Grassi*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Paraffine*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Emulsionanti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Essenze/oli essenziali*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 7. Solventi organici*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 8. Sostanze organiche*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 9. Acidi, basi, ossidanti (es.acido cloridrico, soluzioni ammoniacali, acqua ossigenata)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili) *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\*Concorrono al limite di 70 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 16</b>
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

**Impianti di abbattimento:** barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B. Macinazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C. Pesatura e dosaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> D. Miscelazione a freddo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> E. Miscelazione a caldo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> G. Fusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> H. Colatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> I. Pressatura in stampi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> J. Trafilatura a freddo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> L. Filtrazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera e rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili con consumo di materia prima (oli, emulsioni ed assimilabili) non superiore a 3.5 t/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici in atmosfera controllata, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti”;
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”;
- n. 34 “Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in forno e assimilabili)
- B.** Spegnimento - Rinvenimento

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Materiali metallici
2. Oli, emulsioni ed assimilabili

Concorrono al limite di 3.5 t/anno le materie prime del punto 2.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B	Nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
B	I.P.A.	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>		1

#### **Note:**

- 1) *la fase di rinvenimento non è soggetta ad alcuna limitazione (incluso obbligo di convogliamento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro) nel caso in cui sia effettuata ad aria e su materiali non contaminati (assenza di olio).*

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soqlia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 0,35 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “messa a regime” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h o in Nm<sup>3</sup>T/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S o in mg/Nm<sup>3</sup>T;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 0.35 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 0.35 ≤ 35 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

#### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante lavorazioni di tempera e rinvenimento ed operazioni similari e/o assimilabili con consumo di materia prima (oli, emulsioni ed assimilabili) non superiore a 3,5 t/anno.

N.B. Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici in atmosfera controllata, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti”;
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”;
- n. 34 “Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio”.

### Materie prime ed ausiliarie

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie ed ausiliarie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Materiali metallici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Oli, emulsioni ed assimilabili*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

\*Concorrono al limite di 3.5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare “Sì” se è previsto un impianto di abbattimento, “NO” se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in forno e assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Spegnimento - Rinvenimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR .....

 Regione Lombardia	<b>ALLEGATO N. 17</b>
Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 <i>Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3.5 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

					Scheda .....
--	--	--	--	--	--------------

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
<i>Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 t/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 t/anno. Qualora venisse svolta l'attività di decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura, si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c).

Qualora venissero svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del supporto), lavorazioni meccaniche o produzione ceramiche artistiche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti”;
- n. 28 “Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno”;
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale, preparazione di smalti, colori ed affini
- B.** Pulizia degli oggetti in vetro
- C.** Decorazione:
  - C.1** con applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa o in solvente mediante tecnologie manuali o automatiche
  - C.2** satinatura
  - C.3** decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro
- D.** Cottura oggetti artistici in muffola
- E.** Finitura di oggetti in vetro con materiale abrasivo

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza
2. Prodotti per pulizia
3. acido fluoridrico

Concorrono al limite di 15 t/anno le materie prime di cui al punto 1 e di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1. e 2.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, E	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	3
C.1	Polveri da pigmenti	3 mg/Nm <sup>3</sup>		3
C.2, E	Silice libera cristallina (*)	3 mg/Nm <sup>3</sup>		3
B, C, D	COV	-		1, 2,
C.3	F <sup>-1</sup> come acido fluoridrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
D	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		
D	Cd	0,1 mg/ Nm <sup>3</sup>		

(\*) valore da ricercare solo qualora venga utilizzato materiale abrasivo contenente silice libera cristallina, il valore è compreso nel limite relativo al parametro "Polveri".

(\*\*) il depolveratore a secco può essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.

#### Note

- Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche:
  - Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%;
  - Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in acqua > 5%;
- Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
  - classificati con le seguenti indicazioni di pericolo H350, H340, H341, H350i, H360F-H360FD-H360Fd, H360D-H360Df, H371-H341;
  - contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
  - in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua (*)
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
(*) sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura 10% in peso		

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive potrà essere imposta l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti – Prescrizioni specifiche).

#### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

#### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 1,5 t/anno, il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
<i>Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiami, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
<i>Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
<i>Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIM E <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficaci a <sup>(3)</sup>	BIENNAL E <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Quantitativo < 1,5 t/anno	Esonerato			
Quantitativo ≥ 1,5 ≤ 15 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es.: tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 t/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 t/anno

### Materie prime e ausiliarie

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Smalti, pigmenti di var composizione e consistenza* (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Prodotti per pulizia (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Acido fluoridrico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
Quantità totale annua di materie prime (*) kg _____					
Quantità totale annua di materie solvente (**) kg _____					

\*Concorrono al limite di 15 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

\*\*Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

### Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla D.G.R. N.13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 18</b>
<i>Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale, preparazione di smalti, colori ed affini	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> B. Pulizia degli oggetti in vetro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> C.1. Decorazione: con applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa o in solvente mediante tecnologie manuali o automatiche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> C.2. Decorazione: satinatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> C.3. Decorazione: con acido fluoridrico di oggetti in vetro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> D. Cottura oggetti artistici in muffola	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abrasivo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## **CICLI TECNOLOGICI**

### **Ambito di applicazione**

Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi ed assimilabili, con produzione non superiore a 365 t/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i:

- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg (Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera t).
- Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera (Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera kk-bis).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

**A.** Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle materie prime e/o dei prodotti finiti

**B.** Spremitura, centrifugazione

**C.** Disidratazione

**D.** Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.)

**D.1** a temperature < 100 °C

**D.2** a temperature ≥ 100 °C

**E.** Pastorizzazione con acqua o vapore

**F.** Tostatura

**G.** Raffreddamento

**H.** Macinazione

**I.** Confezionamento

**N.B.** Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Frutta, verdura, funghi.

2. Sale

3. Zucchero

4. Additivi

5. Conservanti

6. Coloranti

7. Condimenti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, F, H	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
D.2, F	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		1, 2

### Note

1. Per operazioni di trattamento termico con  $T < 100$  °C non è fissato il limite.
2. Nessun limite per la fase di raffreddamento conseguente alla tostatura.

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 o dalla DGR 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### Soglia massima

Qualora la produzione sia inferiore a 200 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1 UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il Gestore-non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
  - 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
  - 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
  - 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
    - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
    - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
    - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia a (2)	BIENNALE (3)	ANNUALE (3)
Quantitativo < 200 t/a	Esonerato			
Quantitativo ≥ 200 e ≤ 365 t/a				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
<i>Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.</i>	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione codice ATECO.*

### **Ambito di applicazione**

Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi ed assimilabili, con produzione non superiore a 365 t/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare **SI** se le materie prime erano già in utilizzo (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle materie prime

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Frutta, verdura, funghi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Sale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Zucchero	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Additivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Conservanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Coloranti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 7. Condimenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

### **Produzione**

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

**NOTE**

\***Concorre al limite dei 365 t/anno**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 19</b>
Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno, escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata SÌ/NO.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova SÌ/NO.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle materie prime e/o dei prodotti finiti	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Spremitura, centrifugazione	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C. Disidratazione	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.1 Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.) a temperature < 100 °C	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2 Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.) a temperature ≥ 100 °C	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E. Pastorizzazione con acqua o vapore	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> F. Tostatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> G. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> H. Macinazione	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> I. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda.....

Luogo, Data

Firma Digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 t/anno

Se l'attività è svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera u).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Macellazione di animali
- B.** Fusione
- C.** Produzione di insaccati:
  - C.1** ricevimento delle materie prime
  - C.2** stoccaggio
  - C.3** scongelamento delle materie prime
  - C.4** lavorazioni varie (ad es. mondataura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, rifilatura, eventuale aggiunta di additivi e spezie)
  - C.5** insaccamento
  - C.6** asciugatura
  - C.7** affumicatura
  - C.8** stagionatura
  - C.9** rimozione delle muffe dagli insaccati con sistemi vari
  - C.10** soffiatura insaccati
  - C.11** confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
- D.** Produzione di wurstel:
  - D.1** ricevimento delle materie prime
  - D.2** stoccaggio
  - D.3** scongelamento delle materie prime
  - D.4** triturazione
  - D.5** impasto
  - D.6** omogeneizzazione dell'impasto
  - D.7** stoccaggio intermedio
  - D.8** trattamento in salamoia e collagene
  - D.9** estrusione della farcia
  - D.10** insacco
  - D.11** essiccazione a 80 °C circa
  - D.12** affumicatura
  - D.13** raffreddamento
  - D.14** confezionamento
  - D.15** pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura di 80 °C
  - D.16** raffreddamento ulteriore
  - D.17** confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
- E.** Produzione di carni con operazioni di cottura:
  - E.1** ricevimento materie prime
  - E.2** stoccaggio
  - E.3** scongelamento
  - E.4** lavorazioni varie (mondataura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, zangolatura, rifilatura)
  - E.5** operazioni di cottura:
    - E.5.1** bollitura (cottura a lessso, a vapore)
    - E.5.2** al forno

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- E.5.3 arrosto
- E.5.4 friggitura
- E.6 affumicatura
- E.7 eventuale stagionatura
- E.8 confezionamento e stoccaggio

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Animali da macello
2. Carne, grasso, cotenne
3. Sale, additivi (ad esempio polifosfati, collagene), conservanti (ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio, peperoncino, pepe)
4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc.
5. Oli vegetali

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
C7, C10, D11, D12, E6	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
B, C7, D11, D12, E6	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		
E5.4	Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>		

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 o dalla DGR 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a 200 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
<i>Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1 UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
<i>Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, in caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il Gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
<i>Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(2)</sup>	BIENNALE <sup>(3)</sup>	ANNUALE <sup>(3)</sup>
Quantitativo < 200 t/a	Esonerato			
Quantitativo ≥ 200 e ≤ 365 t/a				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione codice ATECO.*

### **Ambito di applicazione**

Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 t/anno

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare **SI** se le materie prime erano già in utilizzo (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle materie prime

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Animali da macello	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Carne, grasso, cotenne	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Sale, additivi (ad esempio polifosfati, collagene), conservanti (ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio, peperoncino, pepe)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Oli vegetali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

### **Produzione**

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

#### **NOTE**

**\*Concorre al limite dei 365 t/anno**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata SÌ/NO.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova SÌ/NO.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Macellazione di animali	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Fusione	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<b>C. Produzione di insaccati:</b>					
<input type="checkbox"/> C.1. ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.2. stoccaggio	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.3. scongelamento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.4. lavorazioni varie (ad es. mondatura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, rifilatura, eventuale aggiunta di additivi e spezie)	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.5. insaccamento	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.6. asciugatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.7. affumicatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.8. stagionatura	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.9. rimozione delle mufte dagli insaccati con sistemi vari	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.10. soffiatura insaccati	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ DGR.....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
					Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.11. confezionamento e stoccaggio prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<b>D. Produzione di wurstel:</b>					
<input type="checkbox"/> D.1. ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2. stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.3. scongelamento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.4. triturazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.5. impasto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.6. omogeneizzazione dell'impasto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.7. stoccaggio intermedio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.8. trattamento in salamoia e collagene	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.9. estrusione della farcia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.10. insacco	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.11. essiccazione a 80 °C circa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.12. affumicatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.13. raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.14. confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.15. pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura di 80 °C	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 20</b>
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> D.16. raffreddamento ulteriore	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.17. confezionamento e stoccaggio prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<b>E. Produzione di carni con operazioni di cottura:</b>					
<input type="checkbox"/> E.1. ricevimento materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.2. stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.3. scongelamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.4. lavorazioni varie (mondatura, sezionamento, disosso, cernita, macinatura, zangolatura, rifilatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.5.1. operazioni di cottura: bollitura (cottura a lessso, a vapore)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.5.2. operazioni di cottura: al forno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.5.3. operazioni di cottura: arrosto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.5.4. operazioni di cottura: friggitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.6. affumicatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.7. eventuale stagionatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.8. confezionamento e stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Luogo, Data

Firma Digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Molitura di cereali con produzione non superiore a 540 t/anno.

Se l'attività è svolta con produzione giornaliera non superiore a 500 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera v).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Stoccaggio cereali
- B. Trasferimento
- C. Molitura
- D. Confezionamento

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Cereali

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B, C, D	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 o dalla DGR 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;
- Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di conformità dei sistemi di abbattimento presenti alle schede tecniche sopraelencate (si veda DGR 3552/2012 e s.m.i).

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a 250 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
<i>Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.  
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1 UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.  
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
<i>Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il Gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve:
- 11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "*messa a regime*" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
<i>Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia a (2)	BIENNALE (3)	ANNUALE (3)
Quantitativo < 250 t/anno	Esonerato			
Quantitativo ≥ 250 e ≤ 540 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO.**

### **Ambito di applicazione**

Molitura di cereali con produzione non superiore a 540 t/anno.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare **SI** se le materie prime erano già in utilizzo (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle materie prime

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata (2)	Quantità in kg/anno (3)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

### **Produzione**

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

#### **NOTE**

\***Concorre al limite dei 540 t/anno**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata SÌ/NO.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova SÌ/NO.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** **Impianti di abbattimento:** barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 21</b>
Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Stoccaggio cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Trasferimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C. Molitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Luogo, Data

Firma Digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 t/anno

Se l'attività è svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (DLgs 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera w).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Movimentazione delle materie prime
- B.** Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio con acqua a freddo e operazioni assimilabili
- C.** Produzione affumicati:
  - C.1** Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera
  - C.2** Eventuale risciacquo residui della salatura
  - C.3** Trattamenti termici:
    - C.3.1** asciugatura preliminare
    - C.3.2** affumicatura
    - C.3.3** asciugatura finale
  - C.4** Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili
  - C.5** Confezionamento sottovuoto ed imballaggio
  - C.6** Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento)
- D.** Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura:
  - D.1** Scongelo in acqua salata
  - D.2** Operazioni di cottura:
    - D2.1** bollitura (cottura a lessso, a vapore)
    - D2.2** al forno
    - D2.3** arrosto
    - D2.4** friggitura
  - D.3** Confezionamento e stoccaggio
- E.** Produzione di prodotti finiti da pesce congelato:
  - E.1** Decongelazione in vasche di lavaggio in acqua salata ed eventuale arricciatura
  - E.2** Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio.

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Pesce
2. Farina, pane grattato, sale
3. Additivi, conservanti e spezie
4. Olio e altri condimenti

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
C.3	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
C.3	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		
D.2.4	Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>		

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 o dalla DGR 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a 200 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti–Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

- 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, in caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il Gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve:

11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di “*messa a regime*” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche **successive** devono essere eseguite con **cadenza biennale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I **bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV**, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza **annuale** (1° gennaio – 31 dicembre) i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
<i>Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (2)	BIENNAL E (3)	ANNUAL E (3)
Quantitativo < 200 t/anno	Esonerato			
Quantitativo ≥ 200 e ≤ 365 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione codice ATECO.*

### **Ambito di applicazione**

Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 t/anno

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare **SI** se le materie prime erano già in utilizzo (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle materie prime

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/ann	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Pesce	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Farina, pane grattato, sale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Additivi, conservanti e spezie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Olio e altri condimenti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

### **Produzione**

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

**NOTE**

\**Concorre al limite dei 365 t/anno*

*Quantità in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.*

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata SÌ/NO.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). **N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.**

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova SÌ/NO.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** **Impianti di abbattimento:** barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Movimentazione delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio con acqua a freddo e operazioni assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> <b>C. Produzione affumicati:</b>					
<input type="checkbox"/> C.1. Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.2. Eventuale risciacquo residui della salatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.3.1. Trattamenti termici: asciugatura preliminare	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.3.2. Trattamenti termici: affumicatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.3.3. Trattamenti termici: asciugatura finale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.4. Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.5. Confezionamento sottovuoto ed imballaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C.6. Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> <b>D. Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura:</b>					
<input type="checkbox"/> D.1. Scongelo in acqua salata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2.1. Operazioni di cottura: bollitura (cottura a lesso, a vapore)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2.2. Operazioni di cottura: al forno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2.3. Operazioni di cottura: arrosto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D.2.4. Operazioni di cottura: friggitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 22</b>
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> D.3. Confezionamento e stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<b>E. Produzione di prodotti finiti da pesce congelato:</b>					
<input type="checkbox"/> E.1. Decongelazione in vasche di lavaggio in acqua salata ed eventuale arricciatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E.2. Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Luogo, Data

Firma Digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Prodotti in calcestruzzo e gesso o produzione di calcestruzzo in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Carico/scarico materie prime
- B. Stoccaggio
- C. Trasferimento
- D. Impasto
- E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito)

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Sabbia
2. Ghiaia
3. Gesso
4. Cemento
5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.)

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, C, E	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2

#### **NOTE**

1. Il carico/scarico e il trasferimento degli inerti sfusi devono avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione del cemento e del gesso, se sfusi, deve avvenire mediante trasporto pneumatico nei sili di stoccaggio. I piazzali di scarico e le vie di transito interne devono essere tenuti puliti ed umidificati.
2. Per le fasi di carico/scarico delle materie prime, il limite del parametro polveri s'intende rispettato qualora tali fasi siano presidiate da un impianto di abbattimento con le caratteristiche di cui al successivo paragrafo.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 54 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficaci a (3)	BIENNALE (2)	ANNUAL E (2)
Consumo di cemento < 54 t/anno		Esonerato			
Consumo di cemento ≥ 54 e ≤ 540 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.

### **Materie prime ed ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Sabbia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Ghiaia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Gesso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Cemento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			
Consumo di cemento t/anno _____			

### **Produzione**

Consumo di cemento	Quantità in kg/anno*	
	(1)	
	Attuale	Prevista

\*Concorre al limite dei 540 t/anno.

#### **NOTE**

(1) **Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista, altrimenti indicare solamente la produzione annua prevista.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no. **E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. **Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova. **Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 23</b>
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Carico/scarico materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Trasferimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Impasto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di meccanica/lavorazioni meccaniche, pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili
- B. Caricamento automatico/manuale delle presse
- C. Applicazione del distaccante/lubrificante
- D. Pressofusione
- E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato
- F. Raffreddamento naturale o forzato

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Metalli e Leghe metalliche
2. Scorificanti e/o assimilabili
3. Lubrificanti/distaccanti

Concorrono al limite di 35 t/anno le materie prime di cui al punto 1.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C, D	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 3,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
<i>Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “*messa a regime*” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Quantitativo < 3,5 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 3,5 e ≤ 35 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

codice ATECO:

### **Ambito di applicazione**

Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.

### **Materie prime ed Ausiliarie**

**Materie prime ed Ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Leghe metalliche*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Scorificanti e/o assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Lubrificanti/distaccanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\*Concorrono al limite di 35 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Caricamento automatico/manuale delle presse	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Applicazione del distaccante/lubrificante	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Pressofusione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 24</b>
<i>Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Raffreddamento naturale o forzato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**  
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno.

Si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (DLgs 152/06, Parte Quinta) le seguenti attività (Allegato IV, Parte I):

- Lett x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg
- Lett kk-ter) Frantoi di materiali vegetali.

Qualora vengano svolte attività di trasformazione e conservazione della carne e/o del pesce, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n.19 "Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione";
- n. 20 "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno";
- n. 22 "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici

### **Fasi lavorative**

- A.1** Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime
- A.2** Frantumazione, macinazione
- A.3** Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale
- A.4** Pulitura di semi oleosi e cereali vari
- A.5** Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale
- A.6** Estrazione di oli con solventi
- A.7** Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione)
- A.8** Friggitura
- A.9** Scarico, carico, Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti
- A.10** Confezionamento
- A.11** Stoccaggio dei prodotti finiti

### **Materie prime e ausiliarie**

1. carni, grassi animali
2. semi oleosi e cereali vari
3. solventi per oli
4. prodotti vari di origine vegetale e animale

Concorrono al limite di 365 t/anno tutte le materie prime indicate ed al limite di 10 t/anno le materie prime di cui al punto 3.

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**  
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

Vers. MAGGIO 2024

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.1, A.2, A.4, A.5, A.9	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
A.3, A.4, A.5, A.6, A.8	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>		
A.8	Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>		

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a 200 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**
**Vers. MAGGIO 2024**
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**
**Vers. MAGGIO 2024**
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021.

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**  
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

**Vers. MAGGIO 2024**

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		<b>MESSA A REGIME</b> (1)	<b>90 gg dall'efficacia</b> (3)	<b>BIENNALE</b> (2)	<b>ANNUALE</b> (2)
Quantitativo < 200 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 200 e ≤ 365 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

#### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2  
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno.

### Materie prime ed ausiliarie

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Carni, grassi animali*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			/////	/////
<input type="checkbox"/> 2. Semi oleosi e cereali vari*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			/////	/////
<input type="checkbox"/> 3. Solventi per oli* (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4. Prodotti vari di origine vegetale e animale*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			/////	/////
Quantità totale annua di materie prime* kg _____					
Quantità totale annua di solvente** kg _____					

\*Concorrono al limite di 365 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

\*\*Concorrono al limite per il solvente di 10 t/anno, esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

### Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

**Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2**  
**Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno**

Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A.1 Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.2 Frantumazione, macinazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.6 Estrazione di oli con solventi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.7 Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.8 Friggitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.9 Scarico, carico, Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.10 Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 26</b>
Lavorazioni conciari con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Lavorazioni conciari con utilizzo massimo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 t/anno.

Le lavorazioni conciari considerate nell'allegato sono quelle di rifinizione, escludendo la fase definita di riviera (fase che comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria) e di concia.

Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera q).

Qualora vengano svolte attività di serigrafia e/o tampografia, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n.3 "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) massimo non superiore a 10 tonnellate/anno".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Pesatura delle materie prime con modalità automatica o manuale
- B.** Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili
- C.** Ingrassio delle pelli in apparecchi chiusi
- D.** Asciugatura delle pelli finite
- E.** Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni per renderle morbide, nella palissonatura in apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura)
- F.** Rifinizione o verniciatura. La rifinizione è costituita da 3 strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con prodotti ad acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente)
- G.** Fissaggio dopo la verniciatura
- H.** Asciugatura e fissatura

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Pelli conciate
2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli
3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali.
4. Vernici nitro e diluenti

Concorrono al limite di 10 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 3, 4.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A,G,H	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
F	Polveri(*)	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Cr Ni	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 26</b>
Lavorazioni conciari con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

D, F, G, H	COV (**)	50 mg/Nm <sup>3</sup>		1
G, H	Formaldeide	5 mg/Nm <sup>3</sup>		1

(\*) comprensivi del contributo di cromo e nichel

(\*\*) comprensivi del contributo della formaldeide

### Note

1. Non si applica alcun limite in caso di utilizzo di prodotti vernicianti all'acqua

### Impianti di abbattimento

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### Soglia massima

Qualora il quantitativo di solventi utilizzati sia inferiore a 1 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

<b>Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2</b>	<b>ALLEGATO N. 26</b>
<b>Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 26</b>
Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- 11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- 12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “messa a regime” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

- 13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
- 15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

- 18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:
- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 26</b>
Lavorazioni conciari con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		<b>MESSA A REGIME</b> <small>(1)</small>	<b>90 gg dall'efficacia</b> <small>(3)</small>	<b>BIENNALE</b> <small>(2)</small>	<b>ANNUALE</b> <small>(2)</small>
Quantitativo solventi < 1 t/anno		Esonerato			
Quantitativo solventi ≥ 1 t/anno e ≤ 10 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	X
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	X
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

### **NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, , Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 26</b>
Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Lavorazioni conciarie con utilizzo massimo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 t/anno.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime ed ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Pelli conciate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta coloranti organici, sali e cariche minerali *	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4. Vernici nitro e diluenti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* kg					

\*Concorrono al limite per il solvente di 10 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "sì" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Pesatura delle materie prime con modalità automatica o manuale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Asciugatura delle pelli finite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni per renderle morbide, nella palissonatura in apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Rifinitura o verniciatura. La rifinitura è costituita da 3 strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con prodotti ad acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G. Fissaggio dopo la verniciatura, con utilizzo di soluzione di formaldeide al 10 – 15%	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> H. Asciugatura e fissatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante (o del Procuratore)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 t/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Stoccaggio cere e sabbie vergini/prerivestite
- B.** Preparazione delle sabbie prerivestite
- C.** Formatura anime
- D.** Preparazione anime compreso il rivestimento con refrattario ed operazioni ad esso collegato
  - D.1** in cera
  - D.2** in sabbie
- E.** Recupero cera.
- F.** Recupero/rigenerazione sabbie.
- G.** Fusione
  - G.1** di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze, sfridi di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero, pani, rottami ed assimilabili)
  - G.2** di materiali con presenza di contaminanti (ad es. sfridi di lavorazione con presenza di oli da taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero trattati superficialmente con prodotti vernicianti e/o con componenti costituiti da materie plastiche, rottami non selezionati ed assimilabili).
- H.** Colata.
- I.** Distaffatura

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Sabbie / Sabbie prerivestite
2. Resine / distaccanti
3. Cere
4. Refrattari
5. Materiali metallici
6. Scorificanti

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B, C, D.1, E, F, G, H	COV (*)	50 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
B, C	Formaldeide	5 mg/Nm <sup>3</sup>		1
B, C	Fenoli	5 mg/Nm <sup>3</sup>		
B, C, D, E, F, G, H, I	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>		
G.2, H	IPA (**)	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>		

(\*) Valore da intendersi comprensivo delle concentrazioni rilevate di formaldeide e fenoli.

(\*\*) Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri totali comprese nebbie oleose.

#### **Note**

1. *limite desunto dalla DGR 6030/2016 per attività ex art 269 D.Lgs 152/2006 con flusso di massa superiore a 10 g/h; con le prescrizioni di cui al paragrafo Materie prime*

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora la produzione sia inferiore a 3,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
<b>Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
  - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
Il ciclo di campionamento deve:
  - 11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
  - 11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
<b>Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:
  - 18.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
  - 18.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
  - 18.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
  - 18.4 I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
    - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
    - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
    - Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.
- Temperatura dell'effluente in °C; nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
Produzione < 3,5 t/anno		Esonerato			
Produzione ≥ 3,5 t/anno e ≤ 35 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici in quantità non superiore a 35 t/anno

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime e ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno	Vers. MAGGIO 2024

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime e ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Sabbie / Sabbie prerivestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Resine / distaccanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Cere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Refrattari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Materiali metallici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Scorificanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

### **Produzione**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

\*Concorre al limite dei 35 t/anno.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:** barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Stoccaggio cere e sabbie vergini/rivestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B. Preparazione delle sabbie prerivestite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Formatura anime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 27</b>
<b>Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 35 tonnellate/anno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

<input type="checkbox"/> D.1 Preparazione anime compreso il rivestimento con refrattario ed operazioni ad esso collegato: in cera	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.2 Preparazione anime compreso il rivestimento con refrattario ed operazioni ad esso collegato: in sabbie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E. Recupero cera	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F. Recupero/rigenerazione sabbie ecupero/rigenerazione sabbie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G.1 Fusione: di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze, sfridi di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero, pani, rottami ed assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> G.2 Fusione: di materiali con presenza di contaminanti (ad es. sfridi di lavorazione con presenza di oli da taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero trattati superficialmente con prodotti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> H. Colata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> I. Distaffatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 t/anno.

Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica, terracotta o vetro, dovrà essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 18 “Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e smalti
- B. Preparazione mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco
- C. Formatura/sagomatura dei vari oggetti:
  - C.1 Preparazione dei vari oggetti artistici
  - C.2 Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido
- D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura, taglio, molatura ed assimilabili)
- E. Cottura di prodotti ceramici

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Argille
2. Smalti, coloranti e pigmenti
3. Acqua

Concorrono al limite di 1000 t/anno le materie prime di cui ai punti 1 e 2

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C, D	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
E	F <sup>-1</sup> come acido fluoridrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		
E	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		
	Cd	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Il depolveratore a secco può essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
<i>La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

granulari.

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 100 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
<i>La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:

**11.1** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
<i>La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (2)	BIENNAL E (3)	ANNUAL E (3)
Quantitativo < 100 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 100 e ≤ 1000 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Inserire:

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento: es. tipologia produzione codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 t/anno.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime e ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Argille*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Smalti, coloranti e pigmenti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Acqua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\*Concorrono al limite di 1.000 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

NOTE

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 28</b>
La produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e smalti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B. Preparazione mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C.1. Formatura/sagomatura dei vari oggetti: preparazione dei vari oggetti artistici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DGR...../ Scheda...
<input type="checkbox"/> C.2. Formatura/sagomatura dei vari oggetti: applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DGR...../ Scheda.....
<input type="checkbox"/> D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura, taglio, molatura ed assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda...
<input type="checkbox"/> E. Cottura di prodotti ceramici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DGR..... Scheda...

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### Ambito di applicazione

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 1500 t/anno.

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i le attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti (Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera kk-quinquies).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### Fasi lavorative

- A. Stoccaggio/Scarico materie prime
- B. Trasferimento
- C. Spappolamento
- D. Sfibatura
- E. Sbiancatura
- F. Formatura foglio
- G. Taglio, rifilatura e foratura

### Materie prime e ausiliarie

1. Carta ed assimilabili
2. Cellulosa
3. Legno
4. Pasta di legno
5. Sbiancanti
6. Additivi

Concorrono al limite di 1500 t/anno le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4.

### Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
E	Cl <sup>-1</sup> come acido cloridrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1

#### **Note**

1. Valutazione della conformità dell'emissione.

**Caso A** (portata effettiva < 1.400 m<sup>3</sup>/h per ogni m<sup>2</sup> di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione.

**Caso B** (portata effettiva > 1.400 m<sup>3</sup>/h per ogni m<sup>2</sup> di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$C_i = A/AR * C$$

Ove:

**C<sub>i</sub>**: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

**C**: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/N m<sup>3</sup>

**A**: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m<sup>3</sup>/h per ogni m<sup>2</sup> di superficie libera della vasca

**AR**: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m<sup>3</sup>/h per ogni m<sup>2</sup> di superficie libera della vasca e determinata in 1.400 m<sup>3</sup>/h

**N.B.** Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

*superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).  
Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a 700 Nm<sup>3</sup>/h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.*

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 150 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:
- 11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere,

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di “*messa a regime*” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia a (2)	BIENNALE (3)	ANNUALE (3)
Quantitativo < 150 t/anno	Esonerato			
Quantitativo ≥ 150 e ≤ 1.500 t/anno				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	
Rinnovi - limiti diversi		X	X	
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### **NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 29</b>
punto 29 <i>Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno.</i>	Vers. n. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 1500 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime e ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime e ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime e ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Carta ed assimilabili*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Cellulosa*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Legno*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Pasta di legno*	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 5. Sbiancanti	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 6. Additivi	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

**\*Concorrono al limite di 1.500 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.**

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "SÌ" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Stoccaggio/Scarico materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B. Trasferimento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> C. Spappolamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> D. Sfibratura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> E. Saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> F. Formatura foglio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> G. Taglio, rifilatura e foratura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili.

Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, l'attività di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti";
- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Puntatura e saldatura per fusione:
  - A.1** Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo)
    - A.1.1** Ad arco elettrico normale
    - A.1.2** Ad arco elettrico con protettivo in gas
      - A.1.2.1 TIG
      - A.1.2.2 MAG
      - A.1.2.3 MIG
    - A.1.3** Ad arco elettrico con protettivo in polvere
    - A.1.4** Ad arco sommerso
  - A.2** Saldature/taglio a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas), ossitaglio
- B.** Saldature eterogenee (ricomprende la saldatura per rifusione)
  - B.1** Saldobrasatura
  - B.2** Brasatura
- C.** Saldatura ad onda
- D.** Saldatura manuale con lega di stagno
- E.** Saldature speciali
  - E.1** Alluminotermia
  - E.2** Al plasma (compreso il taglio al plasma)
  - E.3** Con ultrasuoni
- F.** Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico
  - F.1** MASER
  - F.2** LASER

N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.).

### **Materie prime ed ausiliarie**

1. Gas tecnici
2. Materiali di apporto
3. Flussanti e antiossidanti
4. Diluenti e solventi organici

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche	Vers. MAGGIO 2024

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologie impianti di abbattimento	Note		
A, B, E, F	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento			
B	Cr	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>		vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2, 3	
	Ni	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>				
	Cd	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>				
	Co	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>				
	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>				
	Sn	2 mg/Nm <sup>3</sup>				
C	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>			vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
	Sn	2 mg/Nm <sup>3</sup>				4
	COV	Vedi note				
D	Pb	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>				
	Sn	2 mg/Nm <sup>3</sup>				

#### **Note**

- Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> del parametro "Polveri".
- Le analisi di controllo dovranno essere effettuate esclusivamente per gli inquinanti realmente presenti nel composto costituente il materiale di apporto.
- Qualora dall'analisi del composto costituito da materiale particellare inteso come somma di una o più singole specie chimiche, si rilevi un valore minore o uguale del limite più restrittivo stabilito per il singolo inquinante costituente il composto in esame, l'Impresa è esonerata dalla ulteriore speciazione analitica.
- Le emissioni di COV derivanti dalla fase lavorativa "C. Saldatura ad onda" sono soggette alle prescrizioni indicate nelle seguenti tabelle:

#### **A) CONSUMO DI MATERIE PRIME FINO A 600 KG/ANNO**

Quantitativo di materie prime (M.P.) in kg/anno <sup>(1)</sup>	Quantità di COV (% sulle M.P. utilizzate)	Prescrizioni
M.P. ≤ 600	---	Nessuna

<sup>(1)</sup> Concorrono per il calcolo delle materie prime i quantitativi di flussanti, antiossidanti e diluenti/solventi organici utilizzati.

#### **B) CONSUMO DI MATERIE PRIME MAGGIORE DI 600 KG/ANNO**

Quantitativo di materie prime (M.P.) in kg/anno <sup>(2)</sup>	Quantità di COV <sup>(3)</sup> (% sulle M.P. utilizzate)	Prescrizioni
600 > M.P. ≤ 6.000	< 85 %	Nessuna
	≥ 85%	3.000 g/h
M.P. > 6.000	Qualsiasi	2.000 g/h

<sup>(2)</sup> Concorrono per il calcolo delle materie prime i quantitativi di flussanti, antiossidanti e diluenti/solventi organici utilizzati.

<sup>(3)</sup> Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti flussanti ed eventuali catalizzatori, diluenti e solventi organici, secondo lo schema esemplificativo seguente:

<b>SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA</b>			
Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno <sup>(i)</sup>	COV nel prodotto in percentuale <sup>(ii)</sup>	COV nel prodotto in kg/anno <sup>(iii)</sup>
Flussante/Antiossidante	2.500	86	2.150
Diluyente Organico <sup>(iv)</sup>	250	100	250

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

Solvente di lavaggio <sup>(V)</sup>	50	50	50
<b>TOTALE</b>	<b>2.800</b>		<b>2.450</b>
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato	<b>87,5 % <sup>(VI)</sup></b>		
<i><sup>(I)</sup> Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento</i>			
<i><sup>(II)</sup> Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza della M.P. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.</i>			
<i><sup>(III)</sup> Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto</i>			
<i><sup>(IV)</sup> Diluente impiegato esclusivamente per la diluizione del flussante secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.</i>			
<i><sup>(V)</sup> Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.</i>			
<i><sup>(VI)</sup> Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.</i>			

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora:

siano effettuate fasi lavorative diverse dalle saldature speciali al plasma / taglio al plasma (fase lavorativa E.2)

- e il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia inferiore a 50 kg/anno
- e il consumo fra le materie prime di flussanti e antiossidanti, diluenti e solventi organici utilizzati, sia inferiore a 600 kg/anno, ovvero compreso tra 600 e 6.000 kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato minore dell'85%,

il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Qualora sia effettuata la fase lavorativa E.2 (Saldature speciali al plasma, compreso il taglio al plasma), il gestore è sempre obbligato al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
- - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
- Il ciclo di campionamento deve:
- 11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

**21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

**22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	MESSA A REGIME <small>(1)</small>	90 gg dall'efficacia <small>(3)</small>	BIENNALE <small>(2)</small>	ANNUALE <small>(2)</small>
<p>Qualora siano effettuate fasi lavorative <b>diverse</b> dalle saldature speciali al plasma / taglio al plasma (fase lavorativa E.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>e</b> il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia inferiore a <b>50</b> kg/anno</li> <li>- <b>e</b> il consumo fra le materie prime di flussanti e antiossidanti, diluenti e solventi organici utilizzati, sia inferiore a <b>600</b> kg/anno, ovvero compreso tra <b>600</b> e <b>6.000</b> kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato minore dell'<b>85%</b>,</li> </ul>	Esonerato			
<p>Qualora sia effettuata la fase lavorativa E.2 (Saldature speciali al plasma, compreso il taglio al plasma),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>o</b> il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia superiore a <b>50</b> kg/anno</li> <li>- <b>o</b> il consumo fra le materie prime di flussanti e antiossidanti, diluenti e solventi organici utilizzati, sia superiore a <b>600</b> kg/anno, ovvero compreso tra <b>600</b> e <b>6.000</b> kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato maggiore dell'<b>85%</b>,</li> </ul>				
Impianti nuovi	X		X	X
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	X
Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

**NOTE**

(4) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(5) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(6) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili.

Nel caso di attrezzerie o reparti di manutenzione, l'attività di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti";
- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie e ausiliarie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Gas tecnici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Materiali di apporto*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Flussanti e antiossidanti **	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Diluenti e solventi organici **	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

\* La quantità annuale di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della quale la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

\*\* La quantità annuale fra le materie prime di flussanti e antiossidanti, diluenti e solventi organici utilizzati, inferiore a 600 kg/anno ovvero compresa tra 600 e 6.000 kg/anno con contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato minore dell'85%, determina la soglia massima al di sotto della quale il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale".

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:** barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Puntatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.1. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico normale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.2.1. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - TIG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.2.2. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - MAG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.2.3. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in gas - MIG	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.3. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Ad arco elettrico con protettivo in polvere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.1.4. Saldatura per fusione - Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) - Saldatura ad arco sommerso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.2. Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.1. Saldature eterogenee - Saldobrasatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.2. Saldature eterogenee - Brasatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C. Saldatura a onda	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D. Saldatura manuale con lega di stagno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.1. Saldature speciali – Alluminotermia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.2. Saldature speciali - Al plasma (compreso il taglio al plasma)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.3. Saldature speciali - Con ultrasuoni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F.1. Operazioni assimilabili a saldature/incisioni/taglio termico – MASER	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> F.2. Operazioni assimilabili a saldature/incisioni/taglio termico – LASER	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 30</b>
punto 30 <i>Saldatura di oggetti e superfici metalliche</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
					DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 t/anno.

Se l'attività è svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta – Allegato IV - Parte I - lettera y).

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi:
- A.1** Ricevimento delle materie prime
  - A.2** Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
  - A.3** Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
  - A.4** Affioramento della crema - Scrematura
  - A.5** Depurazione fisica
  - A.6** Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)
  - A.7** Sosta del latte a temperatura controllata
  - A.8** Inseminamento
  - A.9** Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio
  - A.10** Coagulazione acida o presamica
  - A.11** Formazione della cagliata
  - A.12** Lavorazione cagliata:
    - A.12.1** Sosta del coagulo
    - A.12.2** Rottura della cagliata
    - A.12.3** Cottura della cagliata in caldaia
    - A.12.4** Sosta della cagliata in presenza di siero
  - A.13** Estrazione cagliata
  - A.14** Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata e filatura con acqua calda
  - A.15** Salatura
  - A.16** Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata
  - A.17** Pulizia della forma
  - A.18** Asciugatura
  - A.19** Operazioni varie:
    - A.19.1** Taglio
    - A.19.2** Essiccazione
    - A.19.3** Grattugiatura non manuale
  - A.20** Confezionamento
- B.** Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt:
- B.1** Ricevimento delle materie prime
  - B.2** Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
  - B.3** Depurazione fisica
  - B.4** Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)
  - B.5** Concentrazione per evaporazione
  - B.6** Omogeneizzazione
  - B.7** Pastorizzazione
  - B.8** Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata
  - B.9** Raffreddamento
  - B.10** Inoculo batteri lattici
  - B.11** Fermentazione
  - B.12** Rottura e lavorazione del coagulo

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

- B.13** Raffreddamento
- B.14** Aggiunta frutta o altro
- B.15** Confezionamento

**C.** Lavorazioni finalizzate alla produzione di Burro:

- C.1** Ricevimento delle materie prime
- C.2** Stoccaggio del latte e delle altre materie prime
- C.3** Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
- C.4** Affioramento della crema - Scrematura
- C.5** Depurazione fisica
- C.6** Controllo acidità della crema
- C.7** Pastorizzazione
- C.8** Raffreddamento
- C.9** Zangolatura
- C.10** Lavaggio
- C.11** Impasto
- C.12** Confezionamento

**D.** Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere:

- D.1** Ricevimento delle materie prime
- D.2** Stoccaggio del latte
- D.3** Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente
- D.4** Affioramento della crema - Scrematura
- D.5** Depurazione fisica
- D.6** Omogeneizzazione
- D.7** Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione
- D.8** Concentrazione
- D.9** Essiccamento
- D.10** Raffreddamento
- D.11** Setacciatura
- D.12** Confezionamento

**E.** Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato:

- E.1** Ricevimento delle materie prime
- E.2** Stoccaggio del latte
- E.3** Miscelazione
- E.4** Pastorizzazione
- E.5** Omogeneizzazione
- E.6** Maturazione (mantenimento a basse temperature e sotto lenta agitazione)
- E.7** Congelamento (alla miscela viene addizionata aria finemente dispersa)
- E.8** Dosaggio (colatura in stampi, estrusione a taglio, dosaggio volumetrico)
- E.9** Indurimento (congelamento in tunnel)
- E.10** Confezionamento

**Materie prime e ausiliarie**

1. Latte
2. Sale
3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri)
4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.19.2, A.19.3	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi.

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di materiale prodotto sia inferiore a 200 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato,

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

- 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

- 19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
- 20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

- 21.** Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
- 22.** Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficaci a (3)	BIENNAL E (2)	ANNUAL E (2)
Quantitativo < 200 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 200 e ≤ 365 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<b>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</b>	Vers. MAGGIO 2024

**NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di “messa a regime” contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate

**RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

**Ambito di applicazione**

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 t/anno.

**Materie e ausiliarie** **Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime ed ausiliarie utilizzate.  
**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).  
**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.  
**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Latte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Sale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua kg _____			

**Produzione**

**Quantità in kg/anno:** nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista

\*Concorre al limite dei 365 t/anno.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<b>A. Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi:</b>					
<input type="checkbox"/> A.1. Ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.2. Stoccaggio del latte e delle altre materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.3. Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.4. Affioramento della crema - Scrematura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.5. Depurazione fisica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.6. Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.7. Sosta del latte a temperatura controllata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.8. Inseminamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.9. Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.10. Coagulazione acida o presamica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.11. Formazione della cagliata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.12.1. Lavorazione cagliata: sosta del	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR .....

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
coagulo					Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.12.2. Lavorazione cagliata: rottura della cagliata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.12.3. Lavorazione cagliata: cottura della cagliata in caldaia	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.12.4. Lavorazione cagliata: sosta della cagliata in presenza di siero	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.13. Estrazione cagliata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.14. Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata e filatura con acqua calda	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.15. Salatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.16. Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.17. Pulizia della forma	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.18. Asciugatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.19.1. Operazioni varie: taglio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.19.2. Operazioni di varie essiccazioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.19.3. Operazioni varie: grattugiatura non	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.20. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<b>B. Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt:</b>					
<input type="checkbox"/> B.1. Ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

<b>Fasi lavorative</b>	<b>Già effettuata</b>	<b>E n.</b>	<b>Nuova</b>	<b>Macchinari connessi</b>	<b>Impianti di abbattimento</b>
<input type="checkbox"/> B.2. Stoccaggio del latte e delle altre materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.3. Depurazione fisica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.4. Standardizzazione (correzione percentuale di grasso)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.5.. Concentrazione per evaporazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.6. Omogeneizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.7. Pastorizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.8. Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.9. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.10. Inoculo batteri lattici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.11. Fermentazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.12. Rottura e lavorazione del coagulo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.13. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.14. Aggiunta frutta o altro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> B.15. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<b>C. Lavorazioni finalizzate alla produzione di burro</b>					
<input type="checkbox"/> C.1. Ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.2. Stoccaggio del latte e delle altre materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> C.3. Trasferimento in vasche di affioramento a temperatura ambiente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.4. Affioramento della crema – Scrematura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.5. Depurazione fisica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.6. Controllo acidità della crema	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.7. Pastorizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.8. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.9. Zangolatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.10. Lavaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.11. Impasto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> C.12. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<b>D. Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere</b>					
<input type="checkbox"/> D.1. Ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.2. Stoccaggio del latte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.3. Trasferimento in vasche di affioramento a temperatura ambiente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.4. Affioramento della crema Scrematura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.5. Depurazione fisica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.6. Omogeneizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> D.7. Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.8. Concentrazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.9. Essiccamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.10. Raffreddamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.11. Setacciatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> D.12. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<b>E. Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato:</b>					
<input type="checkbox"/> E.1. Ricevimento delle materie prime	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.2. Stoccaggio del latte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.3. Miscelazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.4. Pastorizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.5.. Omogeneizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.6.. Maturazione (mantenimento a basse temperature e sotto lenta agitazione)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.7. Congelamento (alla miscela viene addizionata aria finemente dispersa)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.8. Dosaggio (colatura in stampi, estrusione a taglio, dosaggio volumetrico)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.9. Indurimento (congelamento in tunnel)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> E.10. Confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR .....

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 31</b>
<i>Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
					Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche per le quali Il presente allegato viene suddiviso in due sezioni strutturalmente diverse ed indipendenti, relative rispettivamente a:

A. Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni di emulsione oleosa)  $\geq$  500 kg/anno

B. Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

Rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) inferiore a 500 kg/anno;

Attrezzature o reparti di manutenzione, quali ad esempio le attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, elettroerosione o assimilabili, svolte al servizio di quella principale e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute negli ambienti di lavoro.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

**PARTE A – Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)  $\geq$  a 500 kg/anno****Fasi lavorative**

- A. Lavorazioni meccaniche
  - A.1 Tornitura
  - A.2 Fresatura
  - A.3 Trafilatura
  - A.4 Rettifica
  - A.5 Bobinatura
  - A.6 Incisione
  - A.7 Taglio
  - A.8 Foratura
  - A.9 Alesatura
  - A.10 Tranciatura/Cesoiatura
  - A.11 Filettatura/ Maschiatura
  - A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
  - A.13 Fustellatura
  - A.14 Aggraffatura
  - A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

**Materie prime e ausiliarie**

- 1. Metalli e leghe metalliche
- 2. Lubrificanti:
  - 2.1. Grafite
  - 2.2. Oli emulsionati
  - 2.3. Oli lubrificanti
  - 2.4. Oli lubro-refrigeranti
  - 2.5. Stearati ed assimilabili

Concorrono al limite delle soglie di consumo solo le materie prime di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4; il quantitativo di olio consumato per anno deve essere calcolato come differenza fra la quantità immessa nel ciclo produttivo e la quantità avviata a smaltimento/recupero come olio esausto.

**Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali**

Devono essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate in materia di:

- A. **Emissioni aspirate e convogliate all'esterno**
- B. **Emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina con reimmissione all'interno del luogo di lavoro**
- C. **Emissioni diffuse (non captate)**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

## **A. Emissioni aspirate e convogliate all'esterno**

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

<b>Fasi di provenienza</b>	<b>Sostanze inquinanti</b>	<b>Limiti</b>	<b>Tipologia impianto di abbattimento</b>	<b>Note</b>
A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A15	Polveri/Nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A15	I.P.A.	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2

#### **Note**

- 1. Il parametro polveri per esprimere il particolato derivante dalle lavorazioni meccaniche a freddo comprende anche la parte costituita da nebbie oleose.*
- 2. Da ricercare esclusivamente se vengono utilizzati oli emulsionati, lubrificanti o lubro-refrigeranti; in ogni caso non è richiesta la determinazione degli IPA se i macchinari sono dotati di impianto di abbattimento, oppure se la concentrazione di polveri/nebbie oleose è inferiore a 3 mg/Nm<sup>3</sup>.*

#### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 o dalla DGR 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla DGR 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

#### **Soglia massima**

Non prevista per il presente allegato tecnico.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

### ***B) Emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina e reimmesse all'interno del luogo di lavoro***

Per gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si rinvia alle norme legislative in materia e agli indirizzi tecnici espressi a livello nazionale e regionale: tra questi ultimi si rammenta il DDGS 7629 del 10 agosto 2011 per le parti pertinenti. In particolare, considerato il progresso tecnologico avvenuto nell'ultimo decennio nella configurazione degli impianti di aspirazione e delle loro performances ambientali ed igienistiche, si ritiene possibile la reimmissione parziale dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, fatta salva la doverosa protezione della salute dei lavoratori da assicurare in ciascuna realtà attraverso la valutazione dei rischi e l'applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali che assicurino il conseguimento di tale tutela. In particolare, le aspirazioni localizzate con reimmissione in ambiente di lavoro dovranno rispettare le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

- Il sistema di abbattimento delle polveri/nebbie oleose dovrà prevedere uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822;
- il sistema dovrà prevedere un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale/allarme);
- il gestore dovrà seguire la procedura di controllo/manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche previste dal manuale del fabbricante; in ogni caso dovrà essere garantita una manutenzione almeno annuale, di cui dovrà essere tenuta registrazione.

N.B. Le condizioni tecnico-gestionali sopraindicate non si applicano agli impianti centralizzati di ventilazione.

### ***C) Emissioni diffuse (non captate)***

Le eventuali emissioni diffuse, evacuate in atmosfera tramite ricambi d'aria (come, ad esempio, finestre di colmo o in parete dei locali, torrini di evacuazione, ecc.) funzionali al rispetto delle norme di igiene del lavoro, dovranno rispettare la seguente condizione, da dimostrarsi con il **calcolo indicato nella relazione tecnica semplificata, e con le modalità illustrate nell'appendice:**

$$\text{flusso di massa emissione diffusa} \leq k * \text{max flusso di massa teorico a camino} \quad (1)$$

Il rispetto della condizione (1) è da verificarsi per **ogni singolo edificio** dove si svolgono lavorazioni meccaniche.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

L'individuazione delle emissioni tecnicamente convogliabili ed il loro trattamento e la gestione delle emissioni diffuse devono rispondere ai criteri indicati nel presente allegato nonché nelle note esplicative riportate nell'Appendice all'Allegato.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tale principio si ritiene quindi rispettato nel caso in cui il gestore rispetti i criteri ed i requisiti individuati nell'appendice "Note esplicative sulle lavorazioni meccaniche". Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c.5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni convogliate all'esterno, qualora installati, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.  
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.  
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.  
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo.  
In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- 6.1.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 6.2.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 6.3.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 6.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore- se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, in caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve: permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
- 11.2** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con la seguente cadenza:
- Per la parte A) "lavorazioni meccaniche"
    - annuale per stabilimenti con consumo di olio uguale o superiore a 4.000 kg/anno;
    - biennale per stabilimenti con consumo di olio inferiore a 4.000 kg/anno.
  - Per la parte B) "pulizia meccanica", le analisi dovranno essere effettuate con periodicità:
    - annuale per stabilimenti con consumo di materiale abrasivo uguale o superiore a 2.000 kg/anno;
    - biennale per stabilimenti con consumo di materiale abrasivo inferiore a 2.000 kg/anno.
- i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:
- 18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **PARTE B – Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche**

### **Fasi lavorative**

#### **B. Pulizia meccanica/asportazione materiale metallico**

- B.1** Levigatura
- B.2** Molatura
- B.3** Sbavatura
- B.4** Spazzolatura
- B.5** Smerigliatura
- B.6** Affilatura
- B.7** Satinatura
- B.8** Granigliatura
- B.9** Sabbiatura
- B.10** Lappatura/Lucidatura
- B.11** Carteggiatura
- B.12** Burattatura
- B.13** Pallinatura

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Metalli e leghe metalliche
2. Materiale abrasivo:
  - 2.1. Graniglia metallica
  - 2.2. Sabbie, corindone, materiali di origine vegetale
  - 2.3. Paste pulenti/lucidanti
  - 2.4. Abrasivi su supporto rigido o flessibile (nastri, dischi)
  - 2.5. Abradenti utilizzati per burattatura
  - 2.6. Abradenti utilizzati per pallinatura

**Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
B9	Silice libera cristallina	3 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1

## Note

1. Il limite della silice libera cristallina, da ricercare se presente nell'abrasivo utilizzato (vedi scheda tecnica/di sicurezza), è compreso nel limite delle polveri; pertanto, da non determinare se le polveri risultano inferiori o uguali a 3 mg/Nm<sup>3</sup>

**Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

**Soglia Massima**

Qualora il quantitativo massimo di materie prime di cui al punto 2 (materiale abrasivo) utilizzate sia inferiore a 200 kg/anno il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE

**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

L'individuazione delle emissioni tecnicamente convogliabili ed il loro trattamento e la gestione delle emissioni diffuse devono rispondere ai criteri indicati nel presente allegato nonché nelle note esplicative riportate nell'Appendice all'Allegato.

1. **Fermo restando quanto riportato in merito ai criteri di convogliabilità per le "Lavorazioni Meccaniche"** tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tale principio si ritiene quindi rispettato nel caso in cui il gestore rispetti i criteri ed i requisiti individuati nell'appendice "Note esplicative sulle lavorazioni meccaniche". Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni convogliate all'esterno, qualora installati, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 10169, UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo,

In particolare, devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 6.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 6.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 6.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 6.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. Salvo il caso in cui sia necessario adeguare il sistema di abbattimento, in caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
  - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi. Il ciclo di campionamento deve:
    - 11.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
    - 11.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al Manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 gg. dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT» accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT (parte A e Parte B)

	MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(2)</sup>	BIENNALE <sup>(3) (4)</sup>	ANNUAL E <sup>(3)</sup>
Quantitativo materie prime < 200 kg/anno (Parte B)	Esonerato			

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(2)</sup>	BIENNALE <sup>(3) (4)</sup>	ANNUAL E <sup>(3)</sup>
Quantitativo materie prime ≥ 500 kg/anno (Parte A) e 200 kg/anno (Parte B)					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

**NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di “messa a regime” contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
- i dati relativi alle indagini effettuate
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
- i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (4) La frequenza è annuale nei seguenti casi:
- Per la parte A) “lavorazioni meccaniche” per stabilimenti con consumo di olio uguale o superiore a 4.000 kg/anno;
  - Per la parte B) “pulizia meccanica” per stabilimenti con consumo di materiale abrasivo uguale o superiore a 2.000 kg/anno;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

**RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica scegliendo la **PARTE A** o la **PARTE B** considerando che l'allegato tecnico è suddiviso in due parti (parte A e parte B) strutturalmente diverse e indipendenti, relative rispettivamente a:

- A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

**– PARTE A –**  
**Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) ≥ a 500 kg/anno**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

:  
**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

**Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime ed Ausiliarie:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare SI se le materie prime erano già in utilizzo (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle materie prime

\* Al fine del calcolo del quantitativo di materie prime per la definizione della periodicità delle analisi (di cui al punto 10 del paragrafo "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" dell'allegato tecnico), devono essere considerate esclusivamente quelle contrassegnate con asterisco.

Il quantitativo di olio consumato per anno deve essere calcolato come differenza fra la quantità immessa nel ciclo produttivo e la quantità avviata a smaltimento/recupero come olio esausto.

Materie prime ed Ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Metalli e leghe metalliche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.1. Lubrificanti: grafite	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.2. Lubrificanti: oli emulsionati*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.3. Lubrificanti: oli lubrificanti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.4. Lubrificanti: oli lubro-refrigeranti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.5. Lubrificanti: stearati ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

**Macchinari, Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Macchinari:** indicare tutti i macchinari che effettuano lavorazioni meccaniche riportandone la sigla identificativa (esempio M1, M2, ecc.). Se il macchinario è già autorizzato barrare **SI**, altrimenti barrare **NO**.

**Fasi lavorative:** per ogni macchinario indicare una delle fasi lavorative da A.1 ad A.15 elencate nella parte A dell'allegato tecnico, riportando sia la codifica sia la descrizione (ad es. "A.9 Alesatura"). Qualora un macchinario svolga più di una delle fasi lavorative sopraindicate, indicare la fase lavorativa "A.15 Multifunzione".

**Edificio:** indicare l'edificio in cui è collocato il macchinario con adeguata codifica (ad es. 1, 2, ecc.). Tutti gli edifici in cui si svolgono lavorazioni meccaniche devono essere rappresentati anche in planimetria con la medesima codifica.

**E n.:** per ogni macchinario, codificare la relativa emissione come di seguito specificato:

- per le emissioni aspirate e convogliate all'esterno, codificare ogni camino con la lettera "E" seguita dal numero progressivo (da E1 a En); più macchinari possono anche avere lo stesso camino e pertanto la stessa codifica di emissione;
- per le emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina con reimmissione all'interno del luogo di lavoro, codificare ogni punto di reimmissione con la lettera "R" seguita dal numero progressivo (da R1 a Rn);
- per le emissioni diffuse (non captate) codificare ogni punto di diffusione con la lettera "D" seguita dal numero progressivo (da D1 a Dn).

**Emissione Nuova:** se l'emissione è nuova barrare si, altrimenti barrare no.

**Impianti di abbattimento:** barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

- N.B.:**
- Per ogni macchinario, le codifiche riportate nelle colonne "Macchinari" ed "Emissione" della presente Relazione Tecnica Semplificata devono essere riportate in planimetria.
  - La compilazione della tabella deve essere effettuata ordinando la colonna Emissione in ordine crescente (sia alfabetico sia numerico)

Macchinari	Macchinario già autorizzato	Fasi lavorative	Edificio	E n.	Emissione nuova	Impianto di abbattimento
M...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	...		E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
M...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	...		E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
M...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	...		E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
M...	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	...		E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Edificio n. (1)	Numero totale macchinari (2)

**NOTE**

- (1) **Edificio:** indicare l'edificio in cui è collocato il macchinario con adeguata codifica (ad es. 1, 2, ecc.) secondo la codifica della precedente tabella. Tutti gli edifici in cui si svolgono lavorazioni meccaniche devono essere rappresentati anche in planimetria con la medesima codifica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

### **Verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse**

Da compilare **per ogni edificio** nel quale sono svolte lavorazioni meccaniche, secondo i criteri riportati nell'appendice all'Allegato n. 32 "Note esplicative sulle lavorazioni meccaniche".

**Edificio n. \_\_\_**

<b>Flusso di massa emissione diffusa in g/h</b>			
Metodo utilizzato per il calcolo <sup>(1)</sup>		<input type="checkbox"/> Studio dettagliato	<input type="checkbox"/> Calcolo semplificato
Parametro		Unità di misura	Valore
<b>C</b>	Concentrazione di polveri/nebbie oleose rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro	g/m <sup>3</sup>	(*)
<b>Q</b>	Portata che genera l'emissione diffusa, generata da ventilazione forzata e naturale	m <sup>3</sup> /h	
<b>F</b>	Flusso di emissione diffuse dato dal prodotto di C*Q	g/h	(*)

#### **NOTE**

(1) *Barrare una delle due opzioni.*

(\*) *Per impianti nuovi o per impianti già autorizzati che devono essere modificati per i quali non è possibile avere misure di concentrazione preventive di polveri/nebbie oleose in ambiente di lavoro nella nuova configurazione impiantistica, al parametro "C" deve essere inserito un valore di concentrazione **stimato di progetto**, con l'impegno a **trasmettere entro 60 giorni dalla messa a regime apposita successiva comunicazione di modifica** (redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3B dell'autorizzazione generale e con allegata la RTS aggiornata) in funzione della sostituzione del valore stimato/di progetto del parametro C con il valore di concentrazione **misurato** e della conseguente sostituzione del parametro "F".*

<b>Max flusso di massa teorico a camino in g/h</b>			
Parametro		Unità di misura	Valore
<b>N</b>	Numero di macchine installate nell'edificio	-	-
<b>Ft<sub>max</sub></b>	Massimo flusso di massa teorico a camino ( dato da 20*N)	g/h	-
<b>K</b>	costante da calcolarsi nel seguente modo: $y = 0,28 / N^{0,5}$ Se $y > 0,03$ $k = y$ Se $y \leq 0,03$ $k = 0,03$ con N = numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate	-	-
<b>K*Ft<sub>max</sub></b>	Massimo flusso di massa teorico a camino	g/h	

<b>Condizione verificata per edificio</b>			
<b>F ≤ K*Ft<sub>max</sub></b>	Edificio n. ___	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> *

#### **NOTE**

\* Non sono ammesse domande di adesione o comunicazioni di modifica con la risposta NO.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

**– PARTE B –**  
**Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:.**

**Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare "SI" se la materia prima era già utilizzata (in attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.:** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

\* Al fine del calcolo del quantitativo di materie prime per la definizione della periodicità delle analisi (di cui al punto 10 del paragrafo "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" dell'Allegato n. 32) devono essere considerate **esclusivamente quelle contrassegnate con asterisco.**

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Metalli e leghe metalliche	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.1. Materiale abrasivo: graniglia metallica (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.2. Materiale abrasivo: sabbie, corindone, materiali di origine vegetale (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.3. Materiale abrasivo: paste pulenti/lucidanti (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.4. Materiale abrasivo: abrasivi su supporto rigido/flessibile (nastri, dischi) (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.5. Materiale abrasivo: abrasivi utilizzati per burattatura (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2.6. Materiale abrasivo: abrasivi utilizzati per pallinatura (*)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

**Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). **N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare "SI" se l'emissione è nuova.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:** barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> B.1. Levigatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.2. Molatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.3. Sbavatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR.....

Fasi lavorative	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
				Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.4. Spazzolatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.5. Smerigliatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.6. Affilatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.7. Satinatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.8. Granigliatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.9. Sabbiatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.10. Lappatura/Lucidatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.11. Carteggiatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.12. Burattatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....
<input type="checkbox"/> B.13. Pallinatura	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR..... Scheda.....

Data  
Procuratore

Firma digitale del Legale Rappresentante o del

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

**APPENDICE all'Allegato n. 32 - Note esplicative sull'Allegato inerente le attività di 'Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno'.**

**Premessa**

**Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali:**

- Aspirazione delle emissioni
- Convogliamento verso l'esterno e reimmissione in ambiente di lavoro
- Emissioni diffuse

**Metodo di calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse**

**Premessa**

La presente nota esplicativa definisce i criteri, sia amministrativi che tecnico-gestionali, che i Gestori devono utilizzare nella presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale e che gli enti competenti dovranno utilizzare al fine di valutare le stesse domande ed in fase di controllo. In particolare, vengono riportati:

- i criteri da utilizzare per la presentazione della domanda di adesione, della comunicazione di modifica e per l'adeguamento degli impianti;
- i criteri per valutare le seguenti possibili soluzioni impiantistiche:
  - emissioni aspirate e convogliate all'esterno;
  - emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina con reimmissione all'interno del luogo di lavoro;
  - le emissioni diffuse (non captate);
- l'illustrazione dei metodi di calcolo utilizzabili per verificare il rispetto della condizione indicata per le emissioni diffuse

**Requisiti tecnico-costruttivi e gestionali**

Di seguito si riportano le indicazioni di carattere generale che i Gestori dovranno tenere presente nella progettazione e nella gestione degli impianti, in particolare per quanto concerne la convogliabilità delle emissioni.

*Aspirazione delle emissioni*

In linea generale le nuove installazioni dovranno essere dotate di aspirazioni localizzate; in particolare le situazioni in cui le macchine possono essere predisposte per l'aspirazione ed il convogliamento delle emissioni sono le seguenti:

- macchinari segregabili/segregati in cui, pur non essendo previsti specifici punti di aspirazione da parte del costruttore, è possibile una chiusura efficace della macchina;
- macchine automatiche;
- macchine che lavorano ad elevate velocità (ad esempio, flussi intensi, pressioni elevate di lubrorefrigerante e formazione significativa di nebbie/vapori da aspirare);
- soffiaggi con aria qualora posizionati in punti fissi, segregabili senza interferenza con le lavorazioni.

Tuttavia, anche nelle ipotesi sopraesposte, può verificarsi il caso di una parziale non convogliabilità delle emissioni (ad esempio nastro trasportatore al servizio di una macchina operatrice); in questi casi, ad esempio, la segregazione e l'aspirazione può essere anche non applicata su tutto il macchinario.

Risultano, viceversa, difficilmente realizzabili (ad esempio, difficoltà tecniche, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza) l'aspirazione ed il convogliamento, in particolare per gli impianti esistenti, in situazioni in cui si hanno:

- macchine estese aperte non facilmente segregabili ed aspirabili;
- punti di possibile emissione dispersi nell'intorno della macchina (ad esempio nastri di estrazione pezzo, nastri estrazione morchie, punti di intervento manuale dell'operatore, vasche filtrazione olio, ecc.);
- macchine che prevedono la manualità continua dell'operatore;
- macchine che lavorano a bassa intensità operativa e/o con basse pressioni di lubrorefrigerante;
- soffiaggi con aria fissi o condotti manualmente quando, per posizione o modalità di impiego, la captazione risulterebbe poco praticabile e/o poco efficace.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

Convogliamento verso l'esterno e reimmissione in ambiente di lavoro

Fatto salvo il principio generale secondo il quale risulta preferibile il convogliamento all'esterno e fermo restando il mantenimento delle condizioni di salubrità del luogo di lavoro, è ammesso l'impiego di sistemi di aspirazione e trattamento a bordo macchina con reimmissione all'interno dell'ambiente di lavoro. Tali aspirazioni localizzate con reimmissione in ambiente di lavoro dovranno in ogni caso rispettare le condizioni di installazione ed esercizio riportate nell'Allegato n.32.

Emissioni diffuse

Le eventuali emissioni diffuse evacuate in atmosfera tramite ricambi d'aria (come ad esempio finestrate di colmo o in parete dei locali, torrini di evacuazione, ecc.) funzionali al rispetto delle norme di igiene del lavoro, dovranno rispettare la seguente condizione, da dimostrarsi con il calcolo indicato nella relazione tecnica semplificata:

flusso di massa emissione diffusa  $\leq k * \text{max flusso di massa teorico a camino}$  (1)

**Metodo di calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse**

*flusso di massa emissione diffusa:*

*è da calcolarsi tenendo conto delle situazioni di ricambi d'aria del locale nel quale sono installate le macchine, in funzione della concentrazione di polveri/nebbie oleose e della portata diffusa di sfiiati e ricambi d'aria.*

Tale calcolo non tiene conto del flusso relativo ad eventuali sistemi di captazione localizzata convogliata a camino e dovrà risultare indicativo della situazione reale, nella condizione operativa più conservativa (condizioni durante l'esercizio più gravose: massimo numero di torrini contemporaneamente funzionanti, massimo numero di finestre contemporaneamente aperte, ecc.).

K costante da calcolarsi nel seguente modo:

$$y = 0,28 / N^{0,5}$$

Se  $y > 0,03$   $k = y$

Se  $y \leq 0,03$   $k = 0,03$

con N = numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate


**max flusso di massa teorico a camino in g/h = 20 \* N**

Si precisa che il valore 20 g/h deriva dal prodotto di 0,01 g/m<sup>3</sup> (limite di concentrazione di polveri/nebbie oleose a camino) moltiplicato per 2.000 m<sup>3</sup>/h (valore assunto come riferimento di aspirazione localizzata per una macchina).

Il rispetto della condizione (1) è da verificarsi per ogni singolo edificio dove si svolgono lavorazioni meccaniche. Il calcolo può essere effettuato realizzando uno studio dettagliato basato su valutazioni tecniche e/o misurazioni dell'azienda richiedente, oppure, nel caso in cui le ipotesi semplificative risultino applicabili allo specifico stabilimento, utilizzando il modello di calcolo semplificato riportato di seguito.

In ogni caso l'esito deve essere riportato nella relazione semplificata, utilizzando lo schema in essa riportato.

Il seguente schema riporta le diverse possibilità di verifica della condizione (1):



### 1) Calcolo semplificato del flusso di massa emissione diffusa

Il calcolo si basa su alcune ipotesi semplificative che rappresentano le soluzioni impiantistiche e le condizioni di ambiente di lavoro maggiormente diffuse nella pratica produttiva.

Ciò non toglie che, proprio in ragione delle ipotesi semplificative effettuate, molti stabilimenti possano discostarsi, anche sensibilmente, dalle situazioni sotto illustrate. In queste circostanze sarà cura del soggetto che richiede l'autorizzazione produrre uno studio dettagliato basato su valutazioni tecniche proprie che dimostri comunque il rispetto della condizione (1).

Il calcolo semplificato si sviluppa a partire dalla seguente equazione, i cui parametri potranno appunto essere calcolati in diverso modo, in funzione della situazione dello specifico stabilimento:


flusso di massa emissione diffusa =  $C * Q$  dove

$C$  = concentrazione di polveri/nebbie oleose rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro in  $g/m^3$ ; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda.

$Q$  [ $m^3/h$ ] =

- in caso di sola ventilazione naturale =  $2.160 \text{ m}^3/h * 50\%$  della sezione apribile delle finestre di evacuazione;
- nel caso siano installati torrioni o ventilatori di estrazione = portata di targa della ventilazione forzata sommata alla portata calcolata utilizzando la formula riportata nel caso a);
- nel caso di sistemi di ventilazione in mandata si sceglie la portata maggiore tra quella calcolata come da caso a), da caso b) e la portata del sistema di ventilazione in mandata.


*Criteria semplificativi: esempi di situazioni a), b) e c)*



È possibile utilizzare i criteri semplificativi, sempre che questi, con le dovute approssimazioni, rappresentino la reale situazione operativa dal punto di vista delle concentrazioni di polveri/nebbie oleose (C) e del ricambio d'aria (Q).


Se il ricambio d'aria così calcolato dovesse assumere valori eccessivi e non rappresentativi della specifica condizione operativa (ad esempio presenza di ampie finestrate di colmo apribili ma di fatto utilizzate in minima parte in apertura), si può procedere con uno studio dettagliato basato su valutazioni tecniche dell'azienda richiedente, descrivendo la situazione dello specifico stabilimento.

**Esempi di ulteriori situazioni che si possono presentare**



Stabilimento con captazione localizzata convogliata a camino con portata tale per cui l'ambiente di lavoro va in depressione (quindi non è possibile che ci siano emissioni di portata sensibile da altri punti)

In questo caso si considera  $Q = 0$  (ai fini del calcolo di  $Q \cdot C$ )  
Si consiglia di verificare tale ipotesi con uno studio dettagliato di cui al seguente punto 2



Stabilimento con ricambio d'aria forzata. L'aria, in base alla differenza di temperatura interna-esterna, viene miscelata con aria esterna e reimpressa nello stabilimento.

In questo caso si considera  $Q = Q \text{ espulsa}$

In ogni caso, sia i sistemi di captazione localizzata convogliata a camino, che le eventuali emissioni diffuse, evacuate in atmosfera tramite ricambi d'aria, dovranno essere realizzate con soluzioni impiantistiche tali da non comportare problematiche igienico sanitarie e/o molestie olfattive per persone ed ambienti circostanti.

**2) Studio dettagliato**

Dovrà essere tenuto nello stabilimento a disposizione degli enti competenti. Per effettuarlo ci si potrà avvalere del software di calcolo reso disponibile sui siti internet delle Province e della Regione Lombardia. Gli esiti dovranno essere riportati nella Relazione Tecnica Semplificata.


**Ulteriori indicazioni (recepimento da circolare regionale)**

- **In riferimento a quali macchinari devono essere presi in considerazione nella valutazione della condizione in merito alle emissioni diffuse:**

Premesso che tale condizione si applica solo alla Parte A dell'allegato, ossia quella relativa alle Lavorazioni Meccaniche, nella individuazione del valore di "N" (numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate) nel calcolo del flusso di massa teorico a camino si tenga conto delle seguenti indicazioni: a) seppur finalizzato alla verifica delle emissioni (nebbie) derivanti dall'utilizzo di olii/emulsioni, considerato che le macchine funzionanti a secco costituiscono una parte marginale di quelle complessivamente impiegate e che nel calcolo del flusso di massa teorico, l'utilizzo del coefficiente "k" rende accettabile, ai fini delle valutazioni richieste, l'approssimazione operata conteggiando tutte le macchine presenti dall'edificio (sia operanti 'a secco', che con utilizzo di olii/emulsioni), devono essere considerate tutte le macchine che svolgono attività di cui alle lettere A1...A15; b) devono altresì essere conteggiate tutte le macchine presenti (vedi punto a) a prescindere delle modalità di aspirazione/convogliamento delle emissioni (convogliate a camino, presidiate da sistema bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro, diffuse).

- **Adesione all'allegato tecnico n.32**

Nel caso in cui sia necessario aderire all'allegato tecnico n.32, dovendo essere rispettate tutte le prescrizioni in esso contenute, sia relativamente alle emissioni convogliate che, eventualmente, trattate a bordo macchina o diffuse (vedi punti A, B e C del paragrafo requisiti tecnico-costruttivi e gestionali), deve essere comunque verificata la condizione in merito alle emissioni diffuse, anche qualora tutte le macchine siano dotate di aspirazione localizzata convogliata all'esterno. In quest'ultimo caso potrebbe verificarsi la situazione rappresentata nell'Appendice dell'Allegato e di seguito riportata, per cui l'ambiente risulta in depressione e pertanto la portata del ricambio d'aria può assumersi nulla ( $Q=0$ ); ciò renderebbe, di fatto, automaticamente rispettata la condizione in merito alle emissioni diffuse, poiché il flusso di massa dell'emissione diffusa ( $F=Q*C$ ) sarebbe nullo.



L'ipotesi potrebbe essere verificata utilizzando il foglio di calcolo o, nel caso in cui la situazione reale abbia peculiarità tali da non essere rappresentabile dal foglio di calcolo, con uno studio di dettaglio. Nei casi in cui sia dimostrato che l'ambiente risulti in depressione ( $Q=0$ ) e solo ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione, potrebbe non essere necessaria la determinazione del valore della concentrazione dell'ambiente di lavoro ( $C$ ), poiché, come sopra anticipato, il flusso di emissione diffusa ( $F$ ) risulterebbe nullo e quindi certamente inferiore al Flusso di Massa teorico a camino ( $F_{max}$ ).

- **Analisi dell'ambiente di lavoro**

Al fine di verificare la condizione in merito alle emissioni diffuse è necessaria, nel calcolo del flusso di massa di emissione diffusa (fatto salvo quanto precisato al punto 2), la determinazione della concentrazione di nebbie oleose rappresentative dello specifico ambiente di lavoro.

A tale scopo possono essere utilizzati i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda. Relativamente alla data e alle modalità di effettuazione di tali analisi si precisa inoltre che:

- a) se si tratta di nuovo impianto, è evidente che non siano disponibili analisi ambientali (così come non sono presenti analisi alle emissioni convogliate); tutte le analisi (ambientali e alle emissioni) dovranno essere prodotte nell'ambito della messa a regime dell'impianto;
- b) se si tratta, invece, di impianti esistenti le stesse analisi dovranno essere disponibili ai fini della verifica per l'adeguamento entro il termine previste per lo stesso (1 settembre 2013);
- c) in ogni caso i campionamenti dovranno essere effettuati secondo previsto dalle norme tecniche (UNI EN 482, UNI EN 689), per la determinazione dei contaminati si faccia riferimento al metodo NIOSH 5524/2003 'Metal working fluids'.

- **Foglio di calcolo/studio di dettaglio**

Al fine della determinazione Flusso di massa di emissione diffusa, basato sui parametri  $C$  (concentrazione dell'ambiente di lavoro) e  $Q$  (portata del ricambio d'aria) si sottolineano i seguenti aspetti:

Per il calcolo del parametro  $Q$

- Laddove riconducibile ai casi semplificativi (caso A, B, C) di cui all'Appendice dell'Allegato, non è necessario procedere ad ulteriori calcoli;
- Laddove la casistica in questione non sia riconducibile ai casi di cui sopra, è a disposizione del Gestore il foglio di calcolo predisposto.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 32</b>
Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche	Vers. MAGGIO 2024

Il foglio di calcolo è a sua volta basato su ipotesi semplificative (ad es. in merito alle temperature, alle aperture ecc.); in tal senso, se le semplificazioni attuate non sono rappresentative della situazione reale il Gestore potrà, motivando le scelte effettuate e utilizzando un approccio cautelativo, agire su alcuni parametri quali ad esempio:

- **$\Delta T$**  : la scelta di individuare un  $\Delta T$  di 10°C è basato sulla condizione media riscontrabile sul nostro territorio; laddove tale parametro non risulta congruo con la situazione considerato per le particolari condizioni operative (ad esempio in presenza di aperture molto rilevanti, di diversa modalità operativa stagionale, il Gestore potrà modificare tale parametro;
- **Edificio**: il calcolo va effettuato per singolo edificio, dove per edificio (laddove non chiaramente individuabile) può considerarsi un ambiente 'indipendente' dal punto di vista aeraulico (siano cioè individuabili i fattori che concorrono alla determinazione del ricambio d'aria: finestre, portoni, impianti di ventilazione ecc.);
- **Portata convogliata** a camino [mc/h]: tale parametro indica la portata dei ventilatori delle aspirazioni localizzate convogliate a camino e quindi in atmosfera; se nell'edificio in questione sono presenti macchine/impianti non rientranti nelle 'Attività Meccaniche' tali 15 da influenzare il calcolo del ricambio d'aria, tali portate potranno essere inserite nel foglio di calcolo, al solo fine del calcolo della portata stessa;
- **Vie di flusso d'aria**: possono essere fatte valutazioni specifiche in merito alla effettive superficie di portoni/finestre in ragione della effettiva pratica lavorativa (portone aperto/chiuso, finestre aperte/chiuso ecc.);
- **Concentrazione**: la concentrazione di nebbie oleose deve essere rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda; qualora, per la struttura dell'edificio, quest'ultimo valore è poco rappresentativo della situazione, ai fini dell'applicazione del presente allegato e motivandone la scelta il Gestore può utilizzare valori analitici diversi.
- **Condizione operative**: nel caso in cui le condizioni operative dovessero risultare significativamente diverse ai fini della verifica delle emissioni diffuse (ad esempio estate/inverno), dovrà essere considerata la condizione peggiore per quanto concerne le concentrazioni in ambiente di lavoro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### Ambito di applicazione

Verniciatura su plastica o vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solvente non superiore a 5 t/anno.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### Fasi lavorative

- A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti);
- B. Applicazione dei P.V. liquidi:
  - B.1 A spruzzo di vario tipo;
  - B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili;
  - B.3 A spalmatura
- C. Appassimento/essiccazione;
- D. Pulizia delle attrezzature.

### Materie prime e ausiliarie

1. Prodotti vernicianti;
2. Diluenti per la diluizione dei P.V.;
3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature.

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1,2,3.

### Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A, B, C,D	COV	100 mg/ Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1, 2, 3
B.1	Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>		4

#### **Note**

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limiti in concentrazione, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, se la quantità percentuale media in peso di COV (c.d. "Bilancio di massa") rispetta le seguenti condizioni

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV
PV fino a 2.000	Non sono indicati limiti di percentuale di COV
2.000 ≤ P.V. < 4.000	75%
4.000 ≤ P.V. < 6.000	65%
6.000 ≤ P.V. < 10.000	50%

Qualora i P.V. siano superiori a 10000 kg/anno, le percentuali di COV ammesse nei P.V., da calcolarsi come rapporto tra i 5000 kg/anno di COV ammessi (nella sezione A) e il quantitativo totale annuo di P. V. utilizzati (es. P.V. totali = 12000 kg/anno, % massima di COV senza impianto di abbattimento = 5000/12000 = 42 %)

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è inferiore a 2.000 kg/anno, il gestore non è tenuto ad eseguire il calcolo del "Bilancio di massa".

Nei casi in cui il quantitativo di prodotti vernicianti è uguale o superiore a 2.000 kg/anno, il gestore dovrà eseguire il calcolo del "Bilancio di massa", con cadenza annuale per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

<b>SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA</b>			
<b>Denominazione commerciale del prodotto</b>	<b>Consumo del prodotto in kg/anno</b>	<b>COV nel prodotto in %<sup>(III)</sup></b>	<b>COV nel prodotto in %<sup>(III)</sup></b>
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluente Organico <sup>(IV)</sup>	250	100	250
Solvente di lavaggio <sup>(V)</sup>	100	100	100
<b>TOTALE</b>	<b>2850</b>		<b>1200</b>
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % <sup>(VI)</sup>	
<sup>(I)</sup> Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento			
<sup>(II)</sup> Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio.			
<sup>(III)</sup> Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto			
<sup>(IV)</sup> Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.			
<sup>(V)</sup> Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.			
<sup>(VI)</sup> Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.			

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:
- 2.1. classificati con le seguenti codici di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd;
  - 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
  - 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

<b>Sostanza</b>	<b>Quantità ammessa</b>	
	<b>Prodotti a base COV</b>	<b>Prodotti a base acqua *</b>
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura ≤ 10% in peso		

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.
4. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento
  - Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
  - A secco - materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m<sup>2</sup> o sistemi assimilabili

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
<i>Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

**Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

**Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

**Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

- 11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
<i>Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- 12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di “messa a regime” che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

- 13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.
- 15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
- 16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

- 18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.
22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime < 0,5 t/anno		Esonerato			
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime ≥ 0,5 e <5 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	X
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	X
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

#### **NOTE**

- (1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:
  - i dati relativi alle indagini effettuate
  - la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
- (2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**
  - i dati relativi alle indagini effettuate
  - I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti
- (3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:
  - i dati relativi alle indagini effettuate

## **RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.	Vers. MAGGIO 2024

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### **Ambito di applicazione**

Verniciatura su plastica o vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solvente non superiore a 5 t/anno.  
 Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

### **Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime:** barrare le materie prime utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**Quantità di solvente in kg/anno:** indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti vernicianti*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Diluenti per la diluizione dei P.V.*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* kg _____					

\*Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.

### **Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:**

barrare "Sì" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo indicare la sigla dell'impianto, coerente con quanto previsto dalla D.G.R.13943/2003 o n. 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 33</b>
<i>Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.</i>	Vers. MAGGIO 2024

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> B.2. Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> C. Appassimento/essiccazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...
<input type="checkbox"/> D. Pulizia delle attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda...

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Operazioni di trattamenti termici di tempra in acqua addizionata a polimeri, in bagni di sale su metalli in genere ed operazioni similari e/o assimilabili, senza utilizzo di olio.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche o tempra in olio, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio H351, 2 tonnellate/anno altrimenti”;
- n. 17 “Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 22 tonnellate/anno”;
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. Trattamenti termici in bagno fuso di Sali (KCN, NaCN, BaCl<sub>2</sub>, ed assimilabili)
- B. Trattamenti termici in acqua additivata a polimeri (Acqua Quench).

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Materiali metallici
2. Sali
3. Soluzioni acquose di polimeri.

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A	Polveri (comprese nebbie oleose)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	1
	CN <sup>-1</sup> come acido cianidrico	2 mg/Nm <sup>3</sup>		

#### **Note**

1. Il parametro “CN<sup>-1</sup> da acido cianidrico” dovrà essere ricercato solo qualora si utilizzino sali di cianuro.

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce “Limiti” riportata nel paragrafo “Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche”;
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
<i>Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio</i>	Vers. MAGGIO 2024

### **Soglia massima**

Qualora il quantitativo di sali utilizzati sia inferiore a 2 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
  - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora:
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.  
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio	Vers. MAGGIO 2024

### **Criteria di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aerulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.
6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

7. Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
8. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.
10. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.
11. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:
  - nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
  - secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi
Il ciclo di campionamento deve:
  - 11.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;
  - 11.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
12. I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

13. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio	Vers. MAGGIO 2024

14. In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo “Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT”):
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
  - qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale
15. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;
16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.  
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.  
Si ricorda in ogni caso che:
- 18.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.
20. Il gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio	Vers. MAGGIO 2024

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficaci a (3)	BIENNAL E (2)	ANNUAL E (2)
Quantitativo < 2 t/anno		Esonerato			
Quantitativo ≥ 2 t/anno					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 34</b>
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es. tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

### Ambito di applicazione

Operazioni di trattamenti termici di tempra in acqua addizionata a polimeri, in bagni di sale su metalli in genere ed operazioni similari e/o assimilabili, senza utilizzo di olio.

### Materie prime e ausiliarie

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime e ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
1. Materiali metallici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
2. Sali*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
3. Soluzioni acquose di polimeri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua* kg _____			

\* La quantità annuale di sali determina la soglia massima di 2 t/anno, al di sotto della quale la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti dal 10 al 13 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

### Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianto di abbattimento:** barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
A. Trattamenti termici in bagno fuso di Sali (KCN, NaCN, BaCl <sub>2</sub> , ed assimilabili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
B. Trattamenti termici in acqua additivata a polimeri (Acqua Quench)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data  
Procuratore

Firma digitale del Legale Rappresentante o del

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<b>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno. Qualora l'attività sia sottoposta a verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 4/08 e s.m. e i.), il gestore che intenda avvalersi dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera dovrà acquisire, prima della presentazione della domanda di adesione al presente allegato, il parere di esclusione dalla VIA.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente allegato gli impianti di frantumazione utilizzati in campagne mobili, disciplinati dalla normativa relativa al trattamento dei rifiuti.

N.B. il presente allegato non esonera il gestore da eventuali adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A.** Movimentazione
- B.** Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)
- C.** Frantumazione, riduzione volumetrica
- D.** Deferrizzazione
- E.** Vagliatura
- F.** Accumulo delle materie prime e del prodotto finito.

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:
  - 1.1. Attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
  - 1.2. Scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
  - 1.3. Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
  - 1.4. Industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
  - 1.5. Lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
  - 1.6. Fonderie (scorie, terre e sabbie);
  - 1.7. Altre attività non esplicitate.

N.B. tutte le materie prime sopra elencate dovranno essere classificate NON PERICOLOSE, esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti. Sono esclusi dal presente allegato i leganti idraulici in polvere (cemento e calce).

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti da ricercare	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B, C, E	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	2, 3
A, F	Polveri	-	-	1, 3

Il limite è applicabile solo alle emissioni convogliate, diversamente si ammettono le emissioni diffuse con le prescrizioni indicate nei paragrafi successivi.

#### **NOTE**

<b>Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2</b>	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<b>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

(1) Vista la tipologia di materie prime e le attività svolte, i limiti s'intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

**1.1. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.**

- 1.1.1.** Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- 1.1.2.** Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- 1.1.3.** I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- 1.1.4.** Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
  - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
  - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
  - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
  - convogliatori aspiranti.
- 1.1.5.** Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- 1.1.6.** Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse;
- 1.1.7.** Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, anche mediante umidificazione periodica dei piazzali e delle strade di cava, in special modo ove circolano i mezzi di carico e di trasporto;

**1.2. Stoccaggio di materiali polverulenti.**

- 1.2.1** Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
  - In cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
  - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.
- Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci. Potrà, qualora sia ritenuto necessario, essere richiesta l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

(2) Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- 2.1.** I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- 2.2.** Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 2.3.** In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

(3) Potrà comunque essere ritenuta non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e potrà essere richiesto l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<b>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Non prevista per il presente allegato tecnico

## **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**1.** Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

**2.** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

**3.** Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

**4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<b>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteria di manutenzione**

**5.** Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

**6.** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui ai punti 7, 8, 10, 11 e 12.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<i>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</i>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**16.** Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

**17.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

**18.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

**18.1** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**18.2** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

**18.3** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**18.4** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

**19.** Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

**20.** Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<b>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</b>	<b>Vers. MAGGIO 2024</b>

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigeno conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il Gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

		MESSA A REGIME <sup>(1)</sup>	90 gg dall'efficacia <sup>(3)</sup>	BIENNALE <sup>(2)</sup>	ANNUALE <sup>(2)</sup>
Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi.					
	Impianti nuovi	X		X	
	Impianti esistenti				
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

### NOTE

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	ALLEGATO N. 35
Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno	Vers. MAGGIO 2024

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** *es: tipologia produzione codice ATECO:*

### Ambito di applicazione

Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.

### Materie prime e ausiliarie

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime e ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime ed ausiliarie	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.2. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.3. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.4. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.5. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: lavorazione del marmo e del granito (sfridi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.6. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: fonderie (scorie, terre e sabbie)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 1.7. Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da: altre attività non esplicitate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

### Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

**Impianti di abbattimento:**

barrare "SI" se è previsto un impianto di abbattimento, "NO" se non previsto. In caso affermativo specificare

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 35</b>
<i>Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno</i>	Vers. MAGGIO 2024

se l'impianto è adeguato alla D.G.R. N.13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es.: DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A. Movimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> B. Cernita dei materiali estranei (legno e plastica)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> C. Frantumazione, riduzione volumetrica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> D. Deferrizzazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> E. Vagliatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....
<input type="checkbox"/> F. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o Procuratore

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<i>Elettroerosione</i>	Vers. MAGGIO 2024

## CICLI TECNOLOGICI

### **Ambito di applicazione**

Elettroerosione a filo e/o a tuffo, con mezzo dielettrico diverso dall'acqua.

Nel caso in cui l'attività sia svolta con impiego di sola acqua quale mezzo dielettrico, la medesima attività è considerata trascurabile dal punto di vista emissivo.

Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".

Attrezzerie o reparti di manutenzione, quali ad esempio le attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, elettroerosione o assimilabili, svolte al servizio di quella principale e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute negli ambienti di lavoro.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.

### **Fasi lavorative**

- A. elettroerosione
  - A.1 A tuffo (EDM)
  - A.2 A filo (WEDM)

### **Materie prime e ausiliarie**

1. Elettrodi (es. rame ecc.)
2. Materiale metallico
3. Dielettrico

### **Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche**

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
A.1, A.2	I.P.A	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>	Vedi paragrafo successivo relativo a Impianti di abbattimento	
A.1, A.2	Nebbie oleose (compresi IPA)	10 mg/Nm <sup>3</sup>		

### **Impianti di abbattimento**

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

- installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- coerente con l'inquinante da contenere/abbattere;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 o dalla DGR n. 13943/2003 in caso di impianti esistenti;
- conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 3552/2012 e successive modifiche ed integrazioni in caso di impianti nuovi;

### **Soglia massima**

Non prevista per questo allegato.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<i>Elettroerosione</i>	Vers. MAGGIO 2024

## PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate nel presente allegato tecnico a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso tali fasi lavorative siano le uniche presenti, il gestore è anche esonerato dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art.272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

**3.1.** Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 13284-1, UNI EN 15259, UNI EN ISO 16911-1 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

**3.2.** Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questo deve essere dotato di sistema di abbattimento. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

5. Le operazioni di manutenzione dei sistemi/punti significativi del sistema aeraulico nel suo complesso nonché – se presenti – degli impianti di abbattimento devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore e tenendo conto degli eventuali eventi incidentali occorsi, rivalutando – se del caso – le frequenze degli interventi manutentivi.

6. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, informatico o cartaceo non modificabile, tenuto a disposizione delle Autorità Competente al Controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario);
- la descrizione sintetica dell'intervento;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<i>Elettroerosione</i>	Vers. MAGGIO 2024

- l'indicazione dell'autore dell'intervento e relativa firma.

### **Messa in esercizio e a regime**

**7.** Il gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

**8.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

**9.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 7.

**10.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati per i quali sono stati definiti limiti alle emissioni.

**11.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti:

- nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto produttivo;
- secondo i criteri complessivamente indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi

Il ciclo di campionamento deve:

**11.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere pianificato ed attuato entro un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività, secondo le modalità indicate nel punto 18;

**11.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al manuale UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

**12.** I dati relativi alle rilevazioni effettuate devono essere resi disponibili, entro 60 giorni dalla data di messa a regime, sull'applicativo «AUA POINT», accompagnati da una relazione di "messa a regime" che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni**

**13.** Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

**14.** In caso di rinnovo, dovranno essere effettuate le verifiche secondo i criteri di cui al punto 11 e le seguenti frequenze (indicate nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo "Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT"):

- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano uguali a quelli definiti nel precedente allegato di riferimento, il Gestore dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora i limiti prescritti nel presente allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

**15.** I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre); i relativi dati devono essere resi disponibili sull'applicativo «AUA Point» entro il 31 marzo dell'anno successivo secondo le modalità di cui alla DGR 5773/2021;

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<i>Elettroerosione</i>	Vers. MAGGIO 2024

16. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;

17. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o informatico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

### **Metodologia analitica**

18. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 18.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 18.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 18.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 18.4 I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>/h;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>;
  - Temperatura dell'effluente in °C;
 nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

### **Materie prime e ausiliarie**

19. Non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5.

20. Il Gestore deve conservare e tenere a disposizione delle Autorità competenti le schede di sicurezza delle sostanze o miscele utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.

### **Emissioni odorigene**

21. Il gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di problematiche di tipo odorigene conseguenti alla potenziale dispersione in atmosfera di sostanze stimolanti dal punto di vista olfattivo. In tal senso dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate alla questione al fine di garantire il contenimento di tali evenienze.

22. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse; in tali casi dovrà essere accertata la rimozione delle cause generanti la molestia ed il ripristino dello stato di vivibilità dei luoghi.

## **Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT**

Tabella riepilogativa frequenza di monitoraggio e compilazione AUA POINT

	<b>MESSA A REGIME (1)</b>	<b>90 gg dall'efficaci a (3)</b>	<b>BIENNAL E (2)</b>	<b>ANNUALE (2)</b>
Elettroerosione a filo e/o a tuffo, con mezzo dielettrico diverso dall'acqua.				
Impianti nuovi	X		X	
Impianti esistenti				

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<b>Elettroerosione</b>	Vers. MAGGIO 2024

		MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficaci a (3)	BIENNAL E (2)	ANNUALE (2)
	Rinnovi - limiti identici			X	
	Rinnovi - limiti diversi		X	X	
	Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	

**NOTE**

(1) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 60 giorni** dalla data di messa a regime:

- i dati relativi alle indagini effettuate
- la relazione di "messa a regime" contenente la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate

(2) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di effettuazione delle indagini analitiche**

- i dati relativi alle indagini effettuate
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti

(3) devono essere resi disponibili su AUA POINT, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione:

- i dati relativi alle indagini effettuate

**RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato, ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

**breve descrizione dell'attività svolta dallo stabilimento:** es. *tipologia produzione*  
**codice ATECO:**

**Ambito di applicazione**

Elettroerosione a filo e/o a tuffo, con mezzo dielettrico diverso dall'acqua.

**Materie prime e ausiliarie**

**Materie prime e ausiliarie:** barrare le materie prime e ausiliarie utilizzate.

**Già utilizzata:** barrare se le materie prime ed ausiliarie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

**Quantità in kg/anno:** indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime ed ausiliarie utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

**N.B.** Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Elettrodi (es. rame ecc.)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 2. Materiale metallico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> 3. Dielettrico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

**Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento**

**Fasi lavorative:** barrare le fasi lavorative effettuate.

**Già effettuata:** barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

**E n.:** indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

**N.B.** dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

**Nuova:** barrare se l'emissione è nuova sì/no.

**Macchinari connessi:** indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2	<b>ALLEGATO N. 36</b>
<i>Elettroerosione</i>	Vers. MAGGIO 2024

**Impianti di abbattimento:**

barrare “Sì” se è previsto un impianto di abbattimento, “NO” se non previsto. In caso affermativo specificare se l'impianto è adeguato alla DGR 13943/2003 o alla DGR 3552/2012 e la relativa scheda. (es. DGR 3552 scheda D.MF.01)

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
<input type="checkbox"/> A.1 Elettroerosione a tuffo (EDM)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....
<input type="checkbox"/> A.2. Elettroerosione a filo (WEDM)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI DGR ..... Scheda .....

Data

Firma digitale del Legale Rappresentante o del Procuratore